

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 15.

“Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l’agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove un modello di agricoltura multifunzionale fonte di sviluppo economico, sociale e ambientale attraverso politiche agricole che incentivano modelli agronomici virtuosi per la protezione della funzionalità dei suoli, per l’innovazione e la sostenibilità in agricoltura, per un uso efficiente delle risorse naturali, per la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni.
2. La Regione, nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico ed ambientale, promuove modelli di agricoltura di precisione e di uso sostenibile delle risorse naturali.
3. La Regione favorisce, inoltre, lo sviluppo di sistemi produttivi caratterizzati da un rapporto sempre più integrato con il territorio, per il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, l’utilizzo delle nuove tecniche per la lotta ai parassiti e per l’aumento della qualità e produttività nonché le forme di gestione più razionali e lungimiranti delle risorse naturali e in particolare della risorsa idrica.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per agricoltura di precisione si intende una strategia di politica di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico, che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull’osservazione, la misura e la risposta dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo, che intervengono nell’ordinamento produttivo per definire, dopo l’analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per l’intera gestione aziendale con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico ed ambientale, economico, produttivo e sociale.
2. L’agricoltura di precisione si pone l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di prodotti fitosanitari limitandolo ai casi di trattamenti mirati strettamente necessari in mancanza di adeguate alternative e di sperimentare tecniche naturali innovative nella lotta ai parassiti.

Art. 3

(Misure per favorire lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Campania e l’uso sostenibile delle risorse naturali)

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico anche attraverso apposite misure attuative del Piano di Sviluppo Rurale, utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali, adottate dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, per:

- a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;
- b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima;
- c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;
- d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;
- e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari.

Art. 4

(Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione - ORAdP)

1. E' istituito L'Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione, di seguito denominato ORAdP, parte integrante dell'articolato sistema di presidi territoriali agroalimentari e di sviluppo rurale, con sede presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

2. L'ORAdP è la struttura di riferimento a livello regionale per l'individuazione delle tecnologie disponibili e del loro migliore utilizzo in base alle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati sulla superficie agricola regionale utilizzata per tracciare gli strumenti regionali per il finanziamento delle pratiche più innovative e sostenibili.

4. I dati raccolti dall'ORAdP in relazione all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

- a) svolge attività informativa fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci a rispondere alle necessità produttive;
- b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi open source per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;
- c) garantisce l'accesso semplificato alla cooperazione con la ricerca e ai finanziamenti congiunti per il mondo produttivo e il mondo tecnologico;
- d) pubblica un rapporto annuale a carattere congiunturale per fornire informazioni sull'annata agraria di riferimento contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura anche per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono poste in evidenza sul portale web della Regione Campania alla sezione Agricoltura.

8. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, istituisce e definisce la composizione e il funzionamento dell'ORAdP.

9. La partecipazione all'ORAdP è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

Art. 5

(Uso sostenibile delle risorse in agricoltura)

1. La Regione Campania si pone l'obiettivo di ridurre, nel periodo 2018-2020, i volumi di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura in conformità agli indirizzi europei.
2. La Regione Campania, attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC), nell'ambito delle attività svolte per il monitoraggio delle acque superficiali e di falda nelle aree maggiormente esposte a pressione agricola, definisce e avvia un piano di campionamento e monitoraggio della durata di ventiquattro mesi sulla presenza della sostanza attiva glifosate e dei suoi prodotti di degradazione.
3. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi posti dalla presente legge e in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi") e del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 relativo alle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, sentita la Commissione consiliare competente, predispone specifiche linee di indirizzo per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e diserbanti in coerenza con le disposizioni di cui al paragrafo A.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (PAN) e per l'individuazione da parte delle autorità locali competenti delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al paragrafo A.5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 (PAN) in cui è vietato o sottoposto a restrizioni l'utilizzo di prodotti fitosanitari e diserbanti e delle rispettive fasce limitrofe di rispetto. Con il medesimo provvedimento elabora una proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed indica le procedure per le attività di controllo.
4. La Regione Campania, fatto salvo che l'attività di formazione è esercitata attraverso la filiera istituzionale o attraverso enti di formazione regolarmente accreditati, può stipulare accordi e protocolli a livello territoriale con le università, gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti competenti in materia appartenenti agli enti pubblici di ricerca ed altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica per lo svolgimento di specifiche attività seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

Art. 6

(Elaborazione dei dati)

1. I dati raccolti dall'ORAdP sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici previa stipula di apposita convenzione.
2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, definisce forme di partecipazione all'ORAdP e ambiti di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e con i laboratori di ricerca in agricoltura che operano presso le università in ambito regionale, stipulando apposite convenzioni o accordi.

Art. 7

(Linee di indirizzo sulla base dei dati elaborati dall'ORAdP)

1. I dati elaborati dall'ORAdP possono costituire linee di indirizzo per la Regione Campania per le attività di programmazione dei fondi europei, per investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione con i partenariati europei per l'innovazione, enti di ricerca, università e imprese.

Art. 8

(Ricerca applicata e Progetti Pilota)

1. La Regione Campania, nell'ambito del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) di cui è componente con l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Salerno, l'Università del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'ARCA 2010 scarl, promuove attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per agricoltura e zootecnia in ambito agricolo di precisione.

2. L'ORAdP collabora con il CRAA fornendo dati ed informazioni sulle tecnologie disponibili e ad alta sostenibilità.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. L'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Maurizio Petracca e Flora Beneduce.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 12 ottobre 2017, con il n. 484 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 5.

Comma 3.

Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014: "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Paragrafo A.5: "A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.5.1 - Linee guida.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche. Tali linee guida individuano una serie di misure nonché i relativi criteri di scelta e riguardano:

- 1) la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- 2) le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione;
- 3) la tutela delle biodiversità e le misure specifiche di mitigazione del rischio da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in funzione degli obiettivi di tutela;
- 4) le misure volontarie per favorire l'applicazione e l'integrazione di quelle di protezione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in coerenza con la nuova programmazione della PAC, nonché i criteri affinché l'attuazione di dette misure non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

A.5.2 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Le regioni e le province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai Piani di gestione di distretto idrografico e dai Piani di tutela delle acque.

Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per

l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure basate su pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché sulle strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose, di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le regioni e le province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le regioni e le province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.

A.5.2.1 - Misure specifiche per l'ambiente acquatico.

Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale e degli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, adottano misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.

Tra le possibili misure sono da contemplare: misure di mitigazione, sostituzione/limitazione d'uso/eliminazione di prodotti fitosanitari, nonché iniziative di informazione e formazione.

La scelta sarà operata da parte delle regioni e delle province autonome tenendo conto delle peculiarità del territorio e della sua fragilità, del tipo di pressioni presenti e del tipo di risposta atteso, nonché degli ecosistemi da salvaguardare.

A.5.2.2 - Misure specifiche per l'acqua potabile.

Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 152/2006, le regioni e le province autonome individuano, conformemente alle misure delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti idrografici, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2, di cui al decreto del Ministero della salute 21 luglio 2004, e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.

Nelle predette aree di salvaguardia le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006.

A.5.2.3 - Misure volontarie di accompagnamento.

Le regioni e le province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di

tecniche e pratiche, volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari.

Nella definizione delle misure di mitigazione della deriva, volte a minimizzarla o ad impedirne gli effetti, possono essere utilizzati, tra gli altri, il documento prodotto dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari «Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento» e le indicazioni scaturite dal progetto TOPPS PROWADIS.

Al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici.

A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione.

Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 116/2008.

In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le regioni e le province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione della loro minore pericolosità, dei rischi connessi al loro impiego e alle loro specifiche modalità di applicazione.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le regioni e le province autonome e con il supporto del consiglio, le misure da adottare nelle aree di influenza delle acque di balneazione, al fine di garantire una più efficace tutela della salute umana nelle predette aree.

A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie.

È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B;

sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

È, comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee

ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessità di:
limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;
dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione;
utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni, il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.;

valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;

utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo;

programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte, se del caso, le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.

Le regioni e le province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree e/o adeguate misure di mitigazione del rischio.

Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri.

Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di gestione della vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari, concordano con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio i tempi di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, e riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi applicate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento.

A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.

È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B, ai

sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di:

utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.);

valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;

utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari anche per evitare l'insorgere di resistenze causate dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva;

programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.

Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri.

Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante nella rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento.

A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

Le regioni e le province autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;

in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del

regolamento (CE) n. 1272/2008.

A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.

Le autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:

sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

A.5.7 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2 e quanto prescritto nell'etichetta, è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

A.5.8 - Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette.

Le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente capitolo si applicano con priorità ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.

A.5.8.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida, di cui al paragrafo A.5.1, per la scelta delle misure specifiche da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, nonché delle attività agricole ivi presenti, in funzione almeno dei seguenti target da salvaguardare:

habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (allegato V);

habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;

habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori, come ad esempio gli imenotteri selvatici e i lepidotteri.

Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre

1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia nazionale sulla biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.

Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o degli habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Con riferimento alle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, le regioni e le province autonome e gli enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle linee guida di cui sopra.

Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversità, sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, così come individuate nei regimi di sostegno della PAC.

I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.2, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome nonché degli enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del decreto legislativo n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, le regioni e le province autonome promuovono un'attività formativa ed informativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari in tali aree, con particolare riferimento alla scelta delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro strumento di gestione già adottato.

Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA (4) e MEDWET (5)), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il consiglio, in accordo con le regioni e le province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.

A.5.8.2 - Misure volontarie, complementari.

Sulla base delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, punto 4, le regioni e le province autonome e gli enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare.

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, le specifiche azioni individuate dalle regioni e province autonome devono essere coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione già predisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003.

Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate di seguito:

individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa;

azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perifluviali e di altre specie che costituiscono habitat di interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/ CEE: 92A0, 92C0, 92D0, 91F0, 91E0*, 3240, 3230, 3220). La realizzazione di formazioni lineari arboreo-arbustive ai fini della salvaguardia delle acque superficiali da prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, che ottemperino alle specifiche disposizioni regionali di settore o conformi a quanto previsto dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, non è assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva e al ruscellamento dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.2.3;

azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all'interno dei Siti Natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per valutare tutte le opportunità che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito.

Le regioni e le province autonome possono prevedere azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, con pratiche eco-compatibili a basso apporto di prodotti fitosanitari, anche attraverso l'introduzione di marchi di qualità ambientale, in coerenza con gli strumenti normativi esistenti.”.

Decreto Ministero della salute 9 agosto 2016: “Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016.”.

Comma 4.

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.".

Allegato I: “Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti”

- “1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, nonché alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi.
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione.
3. Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area trattata.
4. Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari: principi per la scelta dei prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.
5. Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. Pratiche di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita.
7. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e applicazione dei prodotti fitosanitari.
8. Rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari.
9. Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di taratura;
 - b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
 - c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio.
10. Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15.
11. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.”.

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 16.

“Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale)

1. La Regione Campania affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania). Nell'esercizio della sua funzione di Garante del diritto alla salute il Difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.
4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della legge regionale 23/1978 eventualmente incrementata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/1978, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, nella quale segnala all'Assemblea legislativa anche eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 10 maggio 2017, con il n. 442 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge 8 marzo 2017, n. 24: "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Articolo 2: "Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente".

Commi 1, 2 e 3: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale."

Commi 3, 4 e 5.

Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania".

Articolo 2: "Spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti

sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3.”

Articolo 3: “Il Difensore civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso.”.

Articolo 4: “Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p.”.

Articolo 5: “Il Difensore civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.”.

Articolo 9: “1. Al difensore civico spetta un rimborso spese pari al 60 per cento della misura prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

2. Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di segreteria del Difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In caso di trasferta spetta al Difensore civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.”.

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 17.

“Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita in ambiente extra-ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore semiautomatico, di seguito denominato DAE, e delle tecniche di primo soccorso, rivolti al maggior numero di persone.
2. La Regione Campania promuove presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti.
3. La Regione Campania promuove inoltre, anche in ambito pediatrico, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, con l'inserimento nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi sulle specifiche tecniche.

Art. 2

(Destinatari)

1. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori e che operano negli ambiti frequentati dagli stessi.

Art. 3

(Obblighi e premialità)

1. La Regione prevede, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano stesso, una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia, asili nido, nonché di tutte le scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e centri di formazione riconosciuti quali Basic Life Support – early

Defibrillation, di seguito denominati BLS, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

2. La Regione promuove l'attivazione in tutte le istituzioni scolastiche del territorio regionale di corsi di rianimazione cardiopolmonare BLS e BLS certificativi per gli studenti delle classi finali.

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 provvede:

a) all'organizzazione delle campagne di informazione presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sulla cultura del soccorso con particolare riferimento alle tecniche salvavita, di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e rianimazione cardiopolmonare, anche attraverso protocolli di intesa con i Ministeri competenti, con l'Ufficio scolastico regionale, con le Aziende sanitarie locali, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce Rossa Italiana e con i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato che si occupano di tutela dei diritti dell'infanzia, di percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLS accreditati dalla Regione;

b) alla promozione delle campagne di comunicazione rivolte ai dirigenti scolastici regionali sulla possibilità di organizzare eventi formativi certificati, favorendo la partecipazione del personale docente e non docente ai percorsi formativi sulle tecniche di cui all'articolo 1, tenute da associazioni e centri di formazione riconosciuti;

c) alla sensibilizzazione volta a garantire, negli orari di esercizio dell'attività di mensa, la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree se non tagliati in modo appropriato;

d) all'approvazione del programma annuale degli interventi formativi e informativi per la diffusione delle tecniche salvavita, degli elementi di primo soccorso, in attuazione di quanto previsto alla lettera a).

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerge lo stato di attuazione della presente legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività previste all'articolo 4, relaziona:

a) sul numero dei corsi realizzati e sul grado di soddisfazione degli stessi;

b) sulla misura in cui le iniziative promosse hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) sul grado di diffusione delle iniziative sul territorio;

d) sulle criticità riscontrate e sugli interventi adottati per fronteggiarle.

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2018 e in euro 100.000,00 per gli anni 2019-2020, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Carmine Mocerino, Stefano Caldoro, Mario Casillo, Armando Cesaro, Raffaele Topo, Rosa D'Amelio e Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 6 aprile 2016, con il n. 276 del registro generale ed assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).".

Articolo 2: "Disposizioni diverse".

Comma 88: "88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo."

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 18.

“Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania promuove ogni intervento volto a favorire azioni di contrasto alla povertà sanitaria e ad incentivare il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2008) e dell'articolo 157, comma 1 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

2. Le iniziative di cui al comma 1 mirano:

- a) al contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze di settore;
- b) alla tutela della salute e alla solidarietà sociale e socio-assistenziale;
- c) al contrasto del mercato nero di medicinali in collaborazione con le autorità preposte ai servizi di pubblica sicurezza;
- d) alla valorizzazione delle forme di smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Fattispecie di riutilizzo dei medicinali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge 244/2007 sono oggetto di riutilizzo:

- a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie locali (AASSLL), da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute dalla Regione, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge. Le confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o ASL o ONLUS, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 che prevedano nei propri statuti le

finalità e gli obiettivi della presente legge, qualora non siano reclamate rispettivamente dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, oppure siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi previsti alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intende disfarsene a ONLUS o ad enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge perché provvedono direttamente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, se necessaria, a condizione che dispongono di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

2. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1 si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352 della legge 244/2007.

Art. 3

(Attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Aziende sanitarie locali, l'Ordine dei farmacisti, i rappresentanti delle RSA delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute dalla Regione, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, approva un provvedimento che:

- a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) definisce le condizioni e gli ambiti per la raccolta e la restituzione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, e in particolare le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia;
- c) definisce le condizioni e gli ambiti per la donazione e la redistribuzione presso i soggetti beneficiari dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 ed il soggetto competente alle verifiche;
- e) dispone che le ASL individuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantiscono una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definiscono inoltre i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;
- f) predispone moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso;
- g) definisce i requisiti dei cittadini destinatari della distribuzione gratuita diretta di medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- h) istituisce un elenco regionale delle ONLUS e degli enti del terzo settore che si occupano, tra l'altro, dell'attività di riutilizzo diretto e distribuzione gratuita di farmaci inutilizzati, a

condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 4

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 5

(Attività di vigilanza)

1. Le ASL esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei come disciplinate dal provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1, oltre che sull'effettivo svolgimento delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla attività di registrazione e custodia degli stessi.

2. Le ASL con cadenza trimestrale, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente una nota di farmacovigilanza contenente i dati relativi alla quantità e alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate, nonché alla loro distribuzione ai fini del riutilizzo nell'ambito del territorio di competenza.

3. Il provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1 stabilisce anche le modalità attraverso le quali le ASL territorialmente competenti stipulano apposite convenzioni e accordi con le ONLUS e con gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 6

(Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati)

1. E' istituito il Sistema Informativo Regionale sui Medicinali Inutilizzati, di seguito denominato SIRMI, attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative a medicinali inutilizzati in corso di validità secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. I dati che confluiscono al SIRMI secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRMI contiene:

- a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai medicinali inutilizzati;
- b) le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero ai fini del riutilizzo;
- c) l'elenco degli enti e degli organismi preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero, alla donazione con l'indicazione degli operatori sanitari responsabili;
- d) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali;
- e) il censimento dei medicinali in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
- f) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
- g) un'apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di medicinali.

3. La Giunta regionale, attraverso il SIRMI, elabora le note di farmacovigilanza di cui all'articolo 5, comma 2, predisponendo una relazione sui risultati dell'attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità da presentare annualmente al Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una specifica sezione relativa alla consistenza del fenomeno del mercato nero dei farmaci inutilizzati e alle misure di contrasto intraprese.

Art. 7

(Misure premiali)

1. La Regione introduce misure premiali per garantire il più ampio recupero di medicinali inutilizzati ai fini del riutilizzo.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2018 e in euro 30.000,00 per gli anni 2019-2020, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Tommaso Malerba, Vincenzo Viglione, Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Maria Muscarà e Gennaro Saiello.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 29 giugno 2016, con il n. 308 del registro generale ed assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). "

Articolo 2: "Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche."

Commi 350, 351 e 352: "350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope."

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE."

Articolo 157: "Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti:".

Comma 1 bis: "1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione."

Note all'articolo 2.

Comma 1, alinea.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, commi 350 e 351 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 1, lettere a) e b).

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Articolo 4: "Enti del Terzo settore".

Comma 1: "1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Comma 2.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, comma 352 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Note all'articolo 3.

Comma 1, alinea.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 già citata nella nota al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2.

Articolo 4, comma 1 già citato nella nota al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2.

Note all'articolo 5.

Comma 3.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 già citata nella nota al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2.

Articolo 4, comma 1 già citato nella nota al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2.

Note all'articolo 8.

Comma 1.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).".

Articolo 2: "Disposizioni diverse".

Comma 88: "88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo."

Regolamento regionale 11 aprile 2018, n. 3.

“Abrogazione del Regolamento regionale 29 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 29 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale);
vista la delibera della Giunta regionale n. 676 del 7 novembre 2017;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2018;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Abrogazione del Regolamento regionale 29 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Il Regolamento regionale 29 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) è abrogato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale - Vice Presidente Fulvio Bonavitacola.
Acquisita dal Consiglio regionale in data 8 novembre 2017 con il n. 493 del registro generale ed
assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 marzo 2018.



Delibera della Giunta Regionale n. 196 del 04/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

**SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROGRAMMAZIONE RISORSE E
INDIRIZZI OPERATIVI.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 emanato in attuazione della L. 15 marzo 1997 n. 59 sul decentramento amministrativo sono state conferite a regioni ed enti locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e fissati i criteri di organizzazione dei medesimi;
- b. con L.R. 28 marzo 2002 n. 3, emanata in attuazione delle disposizioni di cui al predetto D.lgs. n. 422/97, è stato avviato il processo di riforma del trasporto pubblico locale e dei sistemi di mobilità della regione Campania;
- c. con Regolamento regionale approvato con DGR n. 4833 del 25.10.2002 ai sensi dell'art. 45 della citata L.R., sono stati definiti criteri e modalità del trasferimento di competenze alle Province e Comuni capoluogo e relativi stanziamenti finanziari;
- d. in attuazione del disposto di cui agli artt. 5, 16 e 17 della L.R. 3/2002, con DGR n. 964 del 30.12.2010 è stato – tra l'altro - definito il Piano triennale dei Servizi Minimi su gomma e programmata l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Province e Comuni capoluogo; con la medesima delibera sono stati dettati indirizzi alle Province e Comuni capoluogo in merito alla gestione dei servizi, disponendo, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, di dover procedere a nuovi affidamenti nei limiti delle risorse trasferite;
- e. con atto prot. n. 0955151 del 28.12.2012 l'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania ha disposto, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito con Legge n. 221 del 17.12.2012 e ss.mm.ii., la proroga dei contratti di affidamento provvisorio e relativi atti integrativi sino alla adozione del piano di riprogrammazione dei servizi TPL di cui al comma 4, dell'art. 16bis, del D.L. n. 95 del 06.07.2012 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013);
- f. con DGR n. 462 del 24.10.2013 è stato approvato il Documento "Piano di riprogrammazione dei servizi TPL ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii.";
- g. la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria regionale 2013) all'art 1 comma 89 ha individuato la Regione Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi di TPL ed Ente di governo del medesimo; ai sensi di detto articolo, l'affidamento dei servizi avviene mediante procedure di evidenza pubblica, per l'attuazione delle quali il Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto dell'ACaM, nel rispetto dei criteri e dei principi ispiratori della riforma TPL;
- h. il comma 90 bis dell'articolo 1 della citata Legge regionale 5/2013 e succ. mod. prevede che *"Per assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89."*;

PREMESSO, altresì, che

- a. relativamente ai servizi su gomma:
 - a.1. con DGR n. 36 del 02.02.2016 – tra l'altro – è stata confermata la volontà di assegnare i servizi minimi di TPL mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, garantendo in ogni caso la continuità di detti servizi non interrompibili nel periodo necessario per l'aggiudicazione e per il subentro degli aggiudicatari, a mezzo delle misure di cui all'art. 5 par. 5 del Regolamento (CE) N. 1370/2007, con la prosecuzione fino a due anni degli affidamenti di servizi TPL su gomma con gli attuali esercenti, salvo subentro degli aggiudicatari prima della scadenza;

- a.2. con DGR n. 806 del 28.12.2016 il Bacino Unico Regionale è stato suddiviso, ai sensi dell'art. 1 comma 89 della L.R. n. 5/2013 ed ai fini dell'affidamento dei servizi TPL su gomma con gara ad evidenza pubblica, nei lotti distinti come di seguito: 1 Provincia di Salerno e Comune di Salerno; 2 Provincia di Avellino e Comune di Avellino – Provincia di Benevento e Comune di Benevento; 3 Provincia di Caserta e Comune di Caserta; 4 Città Metropolitana di Napoli; per detti lotti l'atto deliberativo ha definito altresì i km minimi e le risorse finanziarie di riferimento, con possibilità di rimodulazione sulla base dei trasferimenti disposti dal fondo nazionale trasporti; con riferimento al lotto 5 Comune di Napoli, la citata delibera ha disposto la costituzione di un Tavolo istituzionale per l'approfondimento tecnico-giuridico delle diverse tematiche, finalizzato alla definizione di un accordo per il trasferimento delle risorse e per la gestione dei servizi ai sensi della normativa europea, anche allo scopo di favorire un processo di efficientamento, razionalizzazione ed economicità con i servizi già finanziati dal medesimo Comune;
- a.3. con DGR n 793 del 19.12.2017, nel prendere atto delle risultanze del predetto Tavolo, il Bacino regionale è stato suddiviso, ai fini dell'espletamento delle procedure di evidenza ed a modifica della DGR n. 806/2016, nei lotti di gara come definiti nel "Piano dei servizi minimi" redatto da ACaMIR in aggiornamento ed integrazione del Piano triennale approvato con DGR n. 462/2013;
- a.4. con la citata delibera 793/2017 è stata attivata l'indizione di gara per l'affidamento in concessione, per la durata di anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale avvalendosi di ACaMIR, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 12 quater del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, quale stazione appaltante per la gestione della procedura;
- a.5. la medesima delibera 793/2017 ha altresì stabilito di continuare ad assicurare, con riferimento al lotto 5 - Comune di Napoli, il trasferimento delle risorse all'Ente di riferimento per la gestione dei servizi TPL, anche allo scopo di garantire un processo di efficientamento, razionalizzazione ed economicità con i servizi già finanziati dal medesimo Comune, disponendo infine che Regione, Città Metropolitana di Napoli, Province e Comuni capoluogo proseguano nella gestione dei contratti di servizio in essere nei territori di riferimento, al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi minimi TPL, fino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari;
- a.6. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 249 del 22.12.2017 è stata indetta gara a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione "net cost" dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale articolati nei 4 lotti di gara come individuati con DGR n 793/2017;
- b. relativamente ai servizi ferroviari su rete statale:
- b.1. in data 26 aprile 2016, è stato sottoscritto con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nella qualità di Gestore dell'Infrastruttura, l'Accordo Quadro ex art. 23 del D.lgs. 16 luglio 2015, n. 112, approvato in schema con DGR n. 93 del 15.03.2016;
- b.2. in data 30 dicembre 2016, all'esito dell'iter indicato dalle DGR n. 35 del 02.02.2016 e n. 408 del 27.07.2016, è stato sottoscritto con Trenitalia, nella qualità di Impresa Ferroviaria, il rinnovo del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, per gli anni 2015/2023;
- b.3. con DGR n. 599 del 26.09.2017, recante "Servizi ferroviari su rete statale - Rapporto di servizio con la soc. Trenitalia - Approvazione schema di Protocollo d'intesa e indirizzi", è stato formulato l'indirizzo di attivare le procedure preordinate all'affidamento diretto dei servizi ferroviari a Trenitalia, per il periodo di anni 15, ai sensi degli artt. 5 par. 6 e 4 par. 4 del Reg. Ce n. 1370/07; è stato, inoltre, approvato uno schema di Protocollo di intesa tra Regione Campania e Trenitalia, successivamente sottoscritto tra le Parti, per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari, mediante la realizzazione di investimenti e l'affidamento diretto dei servizi ferroviari ex art. 5 par. 6 del reg. UE n. 1370/07 e si è disposto di procedere alla relativa comunicazione, prevista dall'art. 7 par. 2 del citato Regolamento, nel rispetto della tempistica prescritta dall'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale pubblicazione è stata effettuata in GUCE il 27.09.2017;

- c. relativamente ai servizi ferroviari su reti regionali:
- c.1. è in corso il processo di risanamento della società regionale Ente Autonomo Volturno ex artt. 16 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134, e 11 decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225, secondo le previsioni delle DGR n. 130 del 02.05.2014, n. 143 del 05.04.2016, n. 283 del 14.06.2016, n. 662 del 29.11.2016, n. 762 del 20.12.2016 e n. 13 del 17.01.2017;
 - c.2. l'Atto aggiuntivo tra Regione e Commissario ex art. 16 comma 5 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, di cui all'art. 2 dell'Accordo del 24.12.2013 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente della Regione Campania per l'approvazione dei piani di cui alla medesima norma, il cui schema è stato approvato con DGR n. 143/2016, prevede la sottoscrizione con la società regionale EAV s.r.l. di un Contratto di Servizio, o eventualmente di due contratti distinti, uno per le prestazioni connesse all'infrastruttura e l'altro per quelle relative al servizio;
 - c.3. con DGR n. 489 del 27.07.2017, inoltre, è stato fornito indirizzo di garantire la continuità dei servizi di TPL su ferro non interrompibili, mediante provvedimenti di emergenza ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, a decorrere dal 01.01.2017 e di procedere entro il 30 settembre 2017 alla pubblicazione di cui all'art. 7, par. 2 o par. 6 del Regolamento UE n. 1370/2007 per l'aggiudicazione diretta ad EAV s.r.l. di un contratto di servizio della durata di anni 6 (sei) ai sensi dell'art. 5, par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007;
 - c.4. in attuazione di tali previsioni ed in linea con i principi del D.lgs. 15 luglio 2015 n. 112, in data 29 settembre 2017 si è proceduto con la società regionale EAV alla sottoscrizione del contratto di servizio ex art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, per anni due, nonché in data 23 ottobre 2017 alla sottoscrizione del contratto di programma per la gestione della rete, accessivo alla vigente concessione approvata con DGR n. 6324 del 27 dicembre 2002, per la durata di anni 6, decorrenti dal 01.01.2017;
 - c.5. in data 22.09.2017 è stato pubblicato Avviso in GUCE per l'aggiudicazione del contratto di servizio ex art. 5 par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007;
- d. relativamente ai servizi marittimi:
- d.1. con DGR n. 857 del 30.12.2011 è stato rimodulato il programma dei servizi minimi di trasporto pubblico locale oggetto della procedura di privatizzazione della società Caremar S.p.A. e attualmente oggetto del contratto di servizio Rep. 32415 del 16 luglio 2015 stipulato con l'aggiudicatario;
 - d.2. con DGR n. 473 del 21.10.2015 sono stati qualificati Servizi di interesse economico generale (SIEG) i servizi di collegamenti marittimi notturni sulla relazione Ischia/Procida/Pozzuoli e viceversa;
 - d.3. con DGR n. 442 del 02.08.2016 sono state approvate le "Linee di regolazione del TPL marittimo" e la proposta di Regolamento in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, sfociato nel regolamento regionale del 13 ottobre 2016, n. 7;
 - d.4. con DGR n. 45 del 29.01.2018 sono stati qualificati SIEG i servizi di collegamenti marittimi notturni sulla relazione Monte di Procida/ Procida e viceversa;

PREMESSO, infine, che

- a. giusta DGR n. 128 del 30.04.2014, come integrata e modificata dalle DD.GG.RR. n. 360 del 08.08.2014 e n. 538 del 10.11.2014, è entrata in vigore la nuova struttura tariffaria per il trasporto pubblico locale il cui impatto, ai fini dell'incremento dei ricavi da traffico, è in fase di monitoraggio;
- b. con DGR n. 451 del 02.08.2016 è stata introdotta la politica tariffaria a sostegno del diritto allo studio ed a favore di altre categorie di utenti; in particolare, il punto 6 del deliberato prevede uno sconto pari al 40 per cento sugli abbonamenti annuali regionali per i soggetti appartenenti all'Esercito italiano, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera, con esclusione del personale civile e amministrativo;
- c. con DGR n. 486 del 27.07.2017 è stata confermata, anche per l'anno 2017/2018, l'iniziativa assunta a sostegno del diritto allo studio e per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale promossa con la DGR n. 451/2016;

- d. la medesima delibera 486/2017 ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto di ACaMIR, ogni attività conseguente e necessaria alla piena attuazione della azione disposta, anche con riferimento all'aggiornamento delle Intese con i soggetti coinvolti nell'iniziativa e alla individuazione delle azioni idonee a soddisfare l'aumento della domanda di mobilità studentesca, nell'ambito dei contratti di servizio TPL in essere;
- e. l'art. 12 della L.R. 38 del 29.12.2017 così dispone: "1. Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa-scuola/Università, e le altre agevolazioni tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 2019 e 2020. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 27.450.000,00 per l'anno 2018, e ad euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.";

PRESO ATTO che

- a. con Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
- b. la Legge regionale di Bilancio è stata pubblicata sul BURC n. 94 del 29 dicembre 2017;
- c. con delibera n. 11 del 16.01.2018 la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 nonché il Bilancio Gestionale per gli anni 2018-2020 con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;

CONSIDERATO CHE

dall'istruttoria della competente Direzione generale emerge che, ai fini di una razionale ed efficace programmazione delle risorse necessarie per i servizi di TPL sulle diverse modalità per l'anno 2018, bisogna tener conto delle esigenze di mobilità su ferro, su gomma e via mare e delle evoluzioni medio tempore intercorse nel settore del trasporto pubblico locale, di seguito descritte:

TPL regionale su ferro.

Per effetto del vigente contratto con la soc. Trenitalia il fabbisogno per l'anno 2018, relativamente ai servizi ferroviari su rete statale, è pari a € 170.940.000,00, IVA compresa.

Per effetto dei vigenti contratti con la soc. regionale Ente Autonomo Volturno, relativamente alle reti ferroviarie regionali ed ai relativi servizi, il fabbisogno per l'anno 2018 è pari a € 169.191.000,00, IVA compresa, comprensivi dei servizi di supporto su fune e su gomma.

A tale importo deve aggiungersi quello di € 10.000.000,00 ex art. 15 L.R. 19 gennaio 2009 n. 1.

TPL su gomma ed ulteriori modalità.

Il corrente anno si caratterizza come momento di transizione tra la gestione dei contratti di servizio con gli attuali esercenti, disposta in continuità dalla DGR n. 793/2017, al fine di assicurare la regolarità dei servizi minimi TPL, ed il subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate con la citata delibera ed indette dalla stazione appaltante ACaMIR con Determinazione del Commissario n. 249 del 22.12.2017;

Permane, quindi, la misura organizzativa introdotta con la DGR n. 36/2016 in attuazione dell'art. 6 comma 1 lett. c-bis) della L. R. n.3/2002, che dispone il mantenimento della gestione dei contratti di servizio nei territori di riferimento in capo alla Provincia di Salerno, alla Provincia di Avellino, alla Città Metropolitana di Napoli (subentrata alla Provincia di Napoli in virtù della L. 7 aprile 2014 n. 56) e Comuni capoluogo.

Permane, altresì, in capo alla Regione la gestione dei servizi minimi TPL di interesse della provincia di Caserta e del comune di Caserta, dei servizi minimi di interesse della provincia di Benevento, nonché la gestione unitaria regionale del contratto di servizio con l'azienda SITA e la azienda ATC.

Al contempo, il corrente anno vede consolidarsi la strategia in tema di diritto allo studio avviata con DGR n. 451/2016, confermata con DGR n. 486/2017 e riconosciuta per il triennio 2018/2020 dal richiamato art. 12 della L.R. 38/2017. Pertanto, al fine di rispondere con efficacia alla cresciuta domanda di mobilità studentesca sul territorio regionale, si assume necessario confermare le azioni di efficientamento già avviate in via sperimentale nel corso dell'anno 2017. In coerenza con

le disposizioni dettate dalla richiamata DGR n. 793/2017 e tenuto conto degli obiettivi imposti dalla normativa di settore sul piano della qualità e del rapporto costi/ricavi, si ritiene doversi procedere all'aggiornamento dei rapporti contrattuali con gli attuali esercenti, anche allo scopo di garantire un più efficace espletamento dei servizi sino al subentro dei nuovi affidatari dei lotti (contratti-ponte). Ciò posto, per il corrente anno 2018 il fabbisogno di risorse per servizi TPL su gomma sul territorio regionale risulta pari ad € 308.000.743,70;

TPL regionale via mare

E' in essere il contratto di servizio con la società Caremar S.p.A rep. n. 32415 sottoscritto in data 16.07.2015, di durata novennale e per un importo annuo di € 11.857.000,00 (compreso IVA).

Alla citata società con D.D. n. 57 del 04.11.2015 è stato imposto, ai sensi dell'art. 5. Reg. CE n.1370/2007, l'obbligo di fornire servizi notturni per l'approvvigionamento di merci per le isole di Ischia e Procida, individuati con la DGR n. 473/2015 quali Obblighi di Servizio Pubblico, ad un costo giornaliero di € 2.303,00 oltre IVA, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.

A seguito dell'esito infruttuoso delle procedure di gara, per l'anno 2017, alla stessa Società sono stati imposti i medesimi obblighi: con D.D. n. 108 del 22.12.2016 sino al 30.06.2017, per una spesa di € 379.995,00 e con D.D. n. 7 del 24.07.2017 sino al 31.12.2017, per una spesa di € 385.061,60.

Per l'annualità in corso, nelle more di nuove determinazioni con D.D. n. 32 del 18.12.2017 è stato imposto alla società Caremar S.p.A. l'obbligo di continuare i servizi notturni alle stesse modalità, dal 01.01.2018 al 30.06.2018 per una spesa di € 382.528,30 comprensiva d'IVA.

Per il secondo semestre del 2018 è in ogni caso necessario garantire la continuità e la copertura dei servizi marittimi su menzionati con apposito provvedimento da adottarsi, per una spesa di € 385.061,60 comprensiva d'IVA

Nel corso del corrente anno è, altresì, emersa la necessità di garantire il servizio di collegamento marittimo tra l'isola di Procida e il Comune di Monte di Procida, così come richiesto dai Comuni interessati con appositi atti di Giunta con particolare attenzione alle corse utilizzate dagli studenti frequentanti gli istituti scolastici di Procida.

Allo scopo, con DGR n. 45 del 29.01.2018 sono stati individuati i servizi marittimi minimi, per il periodo scolastico, quali SIEG, gravati da OSP, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, necessari a garantire il diritto allo studio, prevedendo la copertura dei relativi oneri di spesa per un importo giornaliero di euro 661,00 oltre iva, determinato dal parere di congruità reso dall'ACaMIR.

Pertanto, per il periodo dal 1° febbraio 2018 e fino al completamento della procedura di gara e comunque non oltre al 16.06.2018 è stato imposto con D.D. n. 1 del 31.01.2018 alla società di navigazione Laziomar S.p.A. l'obbligo di effettuare detti servizi per una spesa complessiva di € 82.162,30 comprensiva di IVA.

Per la gara da indire per l'affidamento dei suddetti servizi, relativamente al biennio 2018-2020 è previsto un impegno di spesa pari a € 330.830,50 comprensiva di IVA. In particolare, per il periodo 15 settembre – 31 dicembre 2018, è prevista una spesa di € 63.257,70 comprensiva di IVA;

RITENUTO di dover programmare, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, per l'anno 2018 le risorse (comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione) indicate nelle tabelle A, B, C per le diverse modalità, per i diversi Enti Locali e per i diversi servizi, allegate al presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse indicate nelle tabelle A, B e C trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2018-2020, nonché in ulteriori risorse - anche per il recupero delle riduzioni al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del Decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - conseguenti ad eventuali variazioni di bilancio nel corso del corrente anno, ovvero derivanti da adeguamenti e/o variazioni tariffarie o da residui delle risorse TPL erogate agli Enti negli anni precedenti e non impiegate nella gestione dei contratti di competenza;

RITENUTO

- a. che gli Enti Locali, per i servizi minimi di propria gestione, dovranno aderire - prevedendo l'obbligo da parte delle aziende esercenti il servizio - ai progetti e alle iniziative che saranno adot-

- tati dalla Regione, con il supporto dell'ACaMIR, in tema di rilevazione e trasmissione dei dati, di tecnologie e di tariffazione;
- b. di dover prescrivere, a carico degli Enti destinatari delle risorse di cui alla tabella A, espresso obbligo di rendicontazione per l'annualità 2017, da far tenere alla Direzione Generale per la Mobilità entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2018 pena la sospensione della quota di erogazione delle risorse spettanti per l'anno in corso;
 - c. di dover stabilire, al fine di consentire la efficace gestione dei servizi in argomento, che i competenti Uffici e gli Enti Locali nell'assumere obbligazioni con esercenti pubblici servizi sulla base degli importi complessivi di cui alle predette Tabelle, prevedano espressa clausola di riserva che consenta anche in corso di anno, in caso di mancato recupero dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del Decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, la revisione dei programmi di esercizio e relativi corrispettivi fino ad un limite massimo del 20% del corrispettivo annuo previsto, senza che ciò comporti variazioni dei corrispettivi chilometrici unitari e/o qualsivoglia ulteriore onere economico in capo all'Amministrazione;
 - d. di dover precisare che gli Enti destinatari delle risorse di cui alla tabella A sono tenuti a trasmettere alla Direzione Generale per la Mobilità e all'ACaMIR, per i servizi minimi di rispettiva gestione, rendiconti trimestrali contenenti i seguenti dati:
 - rendiconto mensile dei corrispettivi erogati per il TPL;
 - numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario;
 - numero delle corse soppresse;
 - percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti;
 - percorrenze trimestrali di ogni linea;
 - numero degli incidenti e delle interruzioni;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- b. il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm.ii;
- c. il D.L. 50/2017 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96;
- d. la L.R. 28 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii.;
- e. la L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f. la L.R. 7 Agosto 2014, n. 16;
- g. la L.R. 20 gennaio 2017, n. 4;
- h. la L.R. 22 maggio 2017, n.12;
- i. la DGR n. 462 del 24.10.2013;
- j. la DGR n. 128 del 30.04.2014;
- k. la DGR n. 360 del 08.08.2014;
- l. la DGR n. 695 del 23.12.2014;
- m. la DGR n. 530 del 06.11.2015;
- n. la DGR n. 571 del 24.11.2015;
- o. la DGR n. 17 del 26.01.2016;
- p. la DGR n. 35 del 02.02.2016;
- q. la DGR n. 36 del 02.02.2016;
- r. la DGR n. 143 del 05.04.2016;
- s. la DGR n. 93 del 15.03.2016;
- t. la DGR n. 408 del 27.07..2016;
- u. la DGR n. 451 del 02.08.2016;
- v. la DGR n. 13 del 17.01.2017
- w. la DGR n. 59 del 07.02.2017;
- x. la DGR n. 489 del 27.07.2017;
- y. la DGR n. 599 del 26.09.2017;
- z. la DGR n 793 del 19.12.2017;
- aa. la DGR n. 45 del 29.01.2018;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di programmare, per l'anno 2018 le risorse (comprehensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione) indicate nelle tabelle A, B, C per le diverse modalità, per i diversi Enti Locali e per i diversi servizi allegare al presente provvedimento;
2. di disporre che le risorse indicate nelle tabelle A, B e C trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2018-2020, nonché in ulteriori risorse - anche per il recupero delle riduzioni al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del Decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - conseguenti ad eventuali variazioni di bilancio nel corso del corrente anno, ovvero derivanti da adeguamenti e/o variazioni tariffarie o da residui delle risorse TPL erogate agli Enti negli anni precedenti e non impiegate nella gestione dei contratti di competenza;
3. di prescrivere, a carico degli Enti destinatari delle risorse di cui alla tabella A, espresso obbligo di rendicontazione per l'annualità 2017, da far tenere alla Direzione Generale per la Mobilità entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2018 pena la sospensione della quota di erogazione delle risorse spettanti per l'anno in corso;
4. di stabilire, al fine di consentire la efficace gestione dei servizi in argomento, che i competenti Uffici e gli Enti Locali nell'assumere obbligazioni con esercenti pubblici servizi sulla base degli importi complessivi di cui alle predette Tabelle, prevedano espressa clausola di riserva che consenta anche in corso di anno, in caso di mancato recupero dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la revisione dei programmi di esercizio e relativi corrispettivi fino ad un limite massimo del 20% del corrispettivo annuo previsto, senza che ciò comporti variazioni dei corrispettivi chilometrici unitari e/o qualsivoglia ulteriore onere economico in capo all'Amministrazione;
5. di precisare che gli Enti destinatari delle risorse di cui alla tabella A sono tenuti a trasmettere alla Direzione per la Mobilità e all'ACaMIR, per i servizi minimi di rispettiva gestione, rendiconti trimestrali contenenti i seguenti dati:
 - rendiconto mensile dei corrispettivi erogati per il TPL;
 - numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario;
 - numero delle corse soppresse;
 - percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti;
 - percorrenze trimestrali di ogni linea;
 - numero degli incidenti e delle interruzioni;
6. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità ogni atto consequenziale per l'attuazione della presente delibera;
7. di trasmettere la presente delibera al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie, alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli e ai Comuni capoluogo della Campania, alla Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti e al BURC per la pubblicazione.

TABELLA A: RISORSE PER SERVIZI SU GOMMA E ALTRE MODALITA' (€)

RISORSE PER SERVIZI GESTITI DA ENTI LOCALI (€) (da ritenersi comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione)		
Provincia Avellino		20.662.137,00
Città metropolitana Napoli		50.681.240,00
Comune Napoli		58.484.022,00
Provincia Salerno		34.543.420,00
Comune Avellino		1.343.655,00
Comune Benevento		1.635.005,00
Comune Salerno		5.093.959,00

RISORSE PER SERVIZI GESTITI DALLA REGIONE (€) (da ritenersi comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione)		
Servizi regionali		4.085.876,30
Ex Provincia Benevento		5.265.711,00
Ex Provincia Caserta		19.940.450,40
Contratto CLP		20.612.202,60
Contratto Sita Sud		24.955.040,00
Contratto servizi ex Eavbus		42.340.997,60
Contratto ATC		1.568.998,20
Contratto A.Ir. Autoservizi Irpini		6.788.029,60

AZIONI DI EFFICIENTAMENTO (€) (IVA compresa)		10.000.000,00
---	--	---------------

Totale		308.000.743,70
---------------	--	-----------------------

TABELLA B: RISORSE PER SERVIZI SU FERRO (€)

RISORSE PER SERVIZI FERROVIARI REGIONALI (€) (da ritenersi comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione)	
Trenitalia	170.940.000,00
EAV	169.191.000,00
EAV (ex art. 15 l.r. n.1/09)	10.000.000,00
Totale	350.131.000,00

TABELLA C: RISORSE PER SERVIZI VIA MARE (€)

RISORSE PER SERVIZI MARITTIMI (€) (da ritenersi comprensive dell'IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere a carico della Regione)	
Caremar	11.856.786,70
Servizi notturni Ischia-Procida-Pozzuoli	767.589,90
Servizi scolastici Monte di Procida - Procida	145.420,00
Totale	12.769.796,6



Delibera della Giunta Regionale n. 209 del 10/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 173 DEL
28/03/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 38/2016 l'ARCADIS è soppressa a decorrere dalla data del provvedimento che *“dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all'AR-PAC, all'AcAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS”*;
- b. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 15.05.2017 sono state adottate le prime determinazioni ex art. 4 L.R. 38/2016 disponendo l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda ARCADIS alle strutture regionali competenti *ratione materiae* nonché all'ACAMIR;
- c. con successiva deliberazione G.R.C. n. 323 del 06.06.2017 è stata integrata e modificata, *in parte qua*, la delibera 261/2017 disponendo lo scioglimento e la liquidazione di ARCADIS, con cessazione degli organi di amministrazione e la immediata assegnazione temporanea del personale dell'ARCADIS, in regime di distacco, presso le strutture e le Agenzie regionali, nelle more dell'acquisizione dell'intesa degli uffici ministeriali, del procedimento di individuazione del personale da trasferire e fermi restando i distacchi e comandi già in essere;
- d. in attuazione della suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 323/2017, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14/06/2017 è stato nominato il Commissario Liquidatore dell'ARCADIS fino al completamento dei compiti descritti nell'art. 4 comma 5 lettera b) della L.R. 38/2016, preordinati alla soppressione dell'ARCADIS;
- e. con la deliberazione G.R.C. n. 464 del 18.7.2017, sono state adottate ulteriori determinazioni ex art. 4 l.r. 38/2016 e con deliberazione G.R.C. n. 780 del 12/12/2017 sono state adottate determinazioni attuative della L.R. 38/2016 e delle richiamate DDGRR 261/2017, 323/2017 e 464/2017;
- f. da ultimo con deliberazione G.R.C. n. 173 del 28/3/2018 sono state adottate ulteriori determinazioni attuative della L.R. 38/2016 disponendo, - ad integrazione e modifica delle precedenti DDGRR 261/2017, 323/2017, 464/2017 e 780/2017 - la conclusione di ogni attività da parte di ARCADIS alla data del 30.6.2018 e prorogando, per l'effetto, la scadenza della liquidazione e dell'incarico del commissario liquidatore giusta DGR 323/2017 e DPGRC n. 226/2017 alla data del 30.6.2018;

CONSIDERATO che

1.i.1.a. la suindicata delibera G.R.C. n. 173 del 28/3/2018 prevede, tra l'altro, al punto 8 del deliberato, di avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616:

1. in tutte le controversie giudiziarie pendenti nei confronti di Arcadis al 30.6.2018, data della soppressione di Arcadis, determinante il venir meno dell'ente;

attività ed al personale, già nella titolarità di Arcadis;

3. in tutte le controversie giudiziarie pendenti nelle quali la Regione Campania risulta processualmente subentrata ad Arcadis;

1.i.1.b. occorre correlare la suindicata disposizione di avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla data del 30.6.2018, termine fissato per la conclusione di ogni attività da parte di ARCADIS, rettificando *in parte qua* la citata DGR 173/2018;

RITENUTO di dover, pertanto, rettificare la citata delibera G.R.C. n. 173 del 28/3/2018 sostituendo le lettere a), b) e c) del punto 8 del deliberato con la seguente formulazione: *“in tutte le controversie giudiziarie pendenti nei confronti di Arcadis al 30.06.2018, data delle soppressione dell'ente, anche se interessate da provvedimenti di interruzione ex art. 300 cpc, il cui patrocinio sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato”*, confermando per il resto quanto disposto nella predetta DGR 173/2018;

VISTI

- a. il D.P.R. 24.7.1977 n. 616
- b. la legge regionale n. 38 del 23.12.2016;
- c. la deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 15.05.2017;
- d. la deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 06.06.2017;
- e. il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14.06.2017;
- f. la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 18.7.2017;
- g. la deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 15.12.2017
- h. la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 28.3.2018
- i. la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato n. 62967 del 9.4.2018

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:

1. di rettificare *in parte qua* la delibera G.R.C. n. 173 del 28/3/2018 sostituendo il punto 8 del deliberato con la seguente disposizione: *“di avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in tutte le controversie giudiziarie pendenti nei confronti di Arcadis al 30.06.2018, data delle soppressione dell'ente, anche se interessate da provvedimenti di interruzione ex art. 300 cpc, il cui patrocinio sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato”*, confermando per il resto quanto disposto nella predetta DGR 173/2018;
2. di notificare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, all'ARCADIS, alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; alla Direzione Generale Difesa del suolo ed Ecosistema; alla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali; alla Direzione Generale per le Risorse Umane; alla Direzione Generale Risorse Finanziarie; alla Direzione Generale Risorse Strumentali, all'Ufficio Centrale Acquisti e Progettazione, alla Direzione Generale per la Mobilità, all'Avvocatura regionale, all'Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato,





DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 207 DEL 10/04/2018

Direzione Generale 09 – Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e ss.mm.ii. trasferimento delle attività e funzioni dei enti civili alle amministrazioni comunali - anno 2018.

PREMESSO:

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- b. che la L.R. 9/83 è stata oggetto di integrazioni e modifiche, tra cui quelle introdotte dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)* (B.U.R.C. n. 6 del 28/01/12);
- c. che l'art. 33 della L.R. 1/12, tra l'altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 l'art. 4-bis – *Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni*, che nel testo originario recita: «1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.»;
- d. che con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: L.R. 9/83), sono trasferibili agli enti richiedenti;
- e. che con Delibera n.317 del 28/06/12 (B.U.R.C. n. 42 del 09/07/12), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in argomento agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta nell'anno 2012 (entro il termine previsto del 30/04/12);
- f. che con Delibera n.119 del 27/05/13 (B.U.R.C. n. 29 del 03/06/13), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento per l'anno 2013 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta (entro il termine previsto del 31/01/13);
- g. che con Delibera n. 162 del 03/06/14 (B.U.R.C. n. 39 del 09/06/14), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento per l'anno 2014 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta (entro il termine previsto del 31/01/14);
- h. che, successivamente, la L.R. n. 16/2014 ha modificato l'art.4-bis della L.R. 9/83, il cui comma 1 2°periodo così attualmente recita:«*Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile*»;
- i. che con Delibera n. 181 del 14/04/15 (B.U.R.C. n. 26 del 27/04/15), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento per l'anno 2015 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta (entro il termine previsto del 31/01/15);
- j. che, con Delibera n. 378 del 20/07/2016 (B.U.R.C. n. 50 del 25/07/16) la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento per l'anno 2016 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta (entro il termine previsto del 31/01/16);
- k. che con l'art. 1 co. 1 della L.R. n. 38 del 23/12/2016, è stata introdotta la facoltà, per i Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata di presentare istanza motivata, sempre entro il 31 gennaio di ciascun anno, di rinuncia al trasferimento già ottenuto.

CONSIDERATO:

- a. che, la precitata DGR n. 378/2016, oltre a provvedere al trasferimento delle attività per l'anno 2016, ha dato atto che, per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis della L.R. 9/83, si sono determinate le seguenti due tipologie di trasferimenti di attività e funzioni:
 - (tipo A) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna (*solo per gli enti che hanno fatto richiesta entro il 07/08/2014 – giorno precedente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/2014*);
 - (tipo B) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per le opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna (*prime istanze o richieste di ampliamento di trasferimenti già disposti in precedenza presentate a partire dal 08/08/2014 – data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2014*);
- b. è stato chiarito, in particolare, che i Comuni che hanno ottenuto il trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., sulla base di richiesta redatta sul fac simile approvato con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 a far data dal 08/08/2014, chiedendo, per l'effetto, il trasferimento di tipo "A", avrebbero dovuto provvedere ad integrare l'istanza sul nuovo modello e che in mancanza di tale integrazione, i Comuni, unioni dei Comuni o Comuni in forma associata interessati, previa istruttoria da parte del Genio Civile competente, avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti dal trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.;
- c. che con D.D. n. 1597 del 01/12/2016 (in BURC n. 84 del 12/12/2016), è stato approvato il nuovo fac simile di specifica richiesta per il trasferimento e l'ampliamento delle attività e funzioni di cui agli artt. 2,4 e 5 della L.R. n. 9/83 e sm.i., aggiornato a seguito delle modifiche introdotte all'art. 4 bis dall'art. 1 co. 192 della L.R. n. 16/2014.

RILEVATO:

- a. che, per l'effetto di tutto quanto sopra riportato, i procedimenti amministrativi afferenti all'art. 4-bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., possono consistere in:
 - a) istanze di trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.:
 - a.1) istanze di trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i. presentata da Enti (in forma singola o associata) non destinatari di precedente trasferimento (esclusivamente trasferimenti tipo - B -);
 - a.2) istanze presentate da Enti (in forma singola o associata) già destinatari di trasferimento tipo -A- con istanza antecedente al *08/08/2014* che chiedono l'ampliamento del trasferimento da tipologia A a tipologia B;
 - a.3) istanze presentate da Enti (in forma singola o associata) già destinatari di trasferimento tipo -A- con istanza successiva al *08/08/2014* che chiedono l'integrazione dell'ampliamento del trasferimento da tipologia A a tipologia B;
 - b) istanze di rinuncia al trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.

PRESO ATTO:

- a. delle istruttorie effettuate dalle U.O.D. del Genio Civile afferenti le richieste di trasferimento/ampliamento, ovvero di rinuncia, delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico da parte dei Comuni, unione dei Comuni o Comuni in forma associata, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 s.m.i.:
 UOD 12 Genio Civile di Avellino e Ariano I. prot. n. 132286 del 28/02/2018 (n°1 istanzax3 Comuni associati);

UOD 14 Genio Civile di Caserta prot. n. 178070 del 16/03/2018 (n° 3 istanze di cui una di rinuncia);

UOD 15 Genio Civile di Napoli prot. n. 1153222 del 20/02/2018 (n.4 istanze);

UOD 16 Genio Civile di Salerno prot. n. 139207 del 02/03/2018 (n°2 istanze di cui una x 5 Comuni associati);

- b. della nota n. 427453/2017 del Genio Civile di Benevento – *richiesta di rettifica alla D.G.R. 334 del 14/06/2012*, con la quale si chiede, tra l'altro, di inserire nell'elenco dei Comuni che hanno chiesto il trasferimento delle funzioni di tipo B, anche i Comuni di San Giorgio del Sannio e San Lorenzello, già oggetto di istruttoria nel 2017 ed erroneamente non inseriti nella suddetta Delibera
- c. che dalle richiamate relazioni istruttorie emerge che, per l'anno in corso, non sono assentibili le seguenti istanze:

Comune	Prov.	Modalità di esercizio	motivazione
Melito	Na	singola	Istanza non perfezionata

RITENUTO:

- a. sulla base delle istanze pervenute, di disporre il trasferimento o l'ampliamento e di prendere di delle rinunce delle attività e delle funzioni di che trattasi ai Comuni, alle unioni di Comuni e ai Comuni in forma associata che hanno formulato regolare istanza.

VISTO:

- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.
- il regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 161 del 04/04/2012
- la DGR n. 317 del 28/06/2012
- la DGR n. 119 del 27/05/2013
- la DGR n. 162 del 03/06/2014
- la DGR n.181 del 14/04/2015
- la DGR n. 378 del 20/07/2016
- la DGR n. 334 del 14/06/2017

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di trasferire **dall'anno 2018**, e/o ampliare l'oggetto di trasferimenti già precedentemente operati in materia di attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta, in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 s.m.i. e deliberazioni di G.R. attuative n. 161/12 e n. 378/2016, come di seguito elencati per provincia:

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Tipologia di istanza	Tipologia di trasferimento
1	Ospedaletto d'Alpinolo	AV	in forma associata (Capofila) con Capriglia Irpina e Montefredane	Trasferimento di attività e funzioni	- B -

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Tipologia di istanza	Tipologia di trasferimento
1	Campoli del Monte Taburno	BN	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	San Giorgio del Sannio	BN	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
3	San Lorenzello	BN	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -

	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Tipologia di istanza	Tipologia del trasferimento
1	Falciano del Massico	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	San Pietro Infine	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Tipologia di istanza	Tipologia del trasferimento
1	Mariglianella	NA	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
2	Trecase	NA	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
3	Bacoli	NA	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Tipologia di istanza	Tipologia del trasferimento
1	Fisciano	SA	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
2	Sapri	SA	in forma associata (Capofila) con Casaletto Spartano, Torraca, Tortorella, Vibonati	Trasferimento di attività e funzioni	- B -

- di dare atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015;
- di precisare che i trasferimenti di cui al punto 1 decorrono dal 15° giorno dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
- di prendere atto delle istanze di rinuncia al trasferimento delle attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 4-bis L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., avanzate dai seguenti Comuni/associazioni:

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio
1	San Salvatore Telesino	BN	in forma singola
2	Capodrise	CE	in forma singola

- di precisare che le rinunce di cui al punto precedente, analogamente al trasferimento, decorrono dal 15° giorno dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, al fine di consentire agli enti rinunciatari di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuta rinuncia;
- di demandare alla DG 50-09 la pubblicazione sul sito <https://portalesismica.regione.campania.it/home>, l'elenco aggiornato dei Comuni che hanno ottenuto il trasferimento delle funzioni e di quelli rinunciatari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale 50-09 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - allo Staff 50-09-91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;
 - alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - allo Staff 50 13 93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione



Delibera della Giunta Regionale n. 191 del 28/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

Oggetto dell'Atto:

UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato, in attuazione dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 6 agosto 2010 n. 8, il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato Regolamento e delle successive modificazioni, le Strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
 - b.1 direzioni generali;
 - b.2 uffici speciali;
 - b.3 Strutture di staff;
 - b.4 unità operative dirigenziali;
- c. l'art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle direzioni generali e l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale;
- d. con DGR n.478/2012, così come da ultimo modificata dalla DGR n. 619/2016 e ss.mm. e ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato in 269 il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;
- e. ai sensi del disciplinare approvato con D.G.R. n. 479/2012 e s.m. e i., l'amministrazione regionale ha pubblicato, in data 14/10/2013, sul sito istituzionale, l'avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture ordinamentali dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale e dell'Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO;
- f. con D.G.R. n. 308 del 25/07/2014 la Giunta, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla nominata Commissione di valutazione e dal Comitato Interdipartimentale, ha conferito, tra l'altro, gli incarichi di Responsabile dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale nonché di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali, così come riportati negli elenchi 1) e 2) allegati al suddetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- g. la D.G.R. n. 594 del 26/09/2017 ha disposto la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle funzioni dirigenziali presso le strutture incardinate nell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, assegnate con la delibera di cui al precedente punto, nelle more della conclusione della procedura di ridefinizione delle declaratorie e delle competenze di alcune strutture ricadenti nel suddetto Ufficio Speciale nonché della successiva procedura di interpello e, comunque, non oltre il 30 novembre 2017;
- h. con Deliberazione n. 750 del 30/11/2017 la Giunta Regionale ha disposto, nelle more della conclusione della procedura di ridefinizione delle declaratorie e delle competenze di alcune strutture ricadenti nell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale nonché della successiva procedura di interpello, la prosecuzione delle funzioni dirigenziali presso le strutture incardinate nel suddetto Ufficio Speciale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018;

CONSIDERATO CHE:

- a. l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "omissis... la durata dell'incarico... omissis... non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque

- b. con nota, acquisita agli atti della D.G. per le Risorse Umane con prot. 0212809/2018, l'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale ha fatto pervenire prospetto di proposta di rimodulazione delle competenze delle strutture dell'Avvocatura regionale;

RITENUTO pertanto,

- a. di dover ridefinire le declaratorie e le competenze delle strutture ricadenti nell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale come riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di adeguare le stesse alla nuova conformazione delle strutture di amministrazione attiva e di migliorare l'efficienza dell'attività di competenza dell'Avvocatura;
- b. di dover dare mandato alla Direzione Generale per le Risorse Umane per il sollecito espletamento della procedura di interpello, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- c. di dover disporre la prosecuzione delle funzioni dirigenziali presso le strutture incardinate nell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, in scadenza il 31 marzo 2018, nelle more della conclusione della procedura di interpello e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

VISTI

- a. il Regolamento n. 12/2011;
- b. la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss. mm. e ii.;
- c. la D.G.R.C. n. 308 del 25/07/2014;
- d. la D.G.R.C. n. 619 del 9/11/2016 e ss. mm. e ii.;
- e. la D.G.R.C. n. 594 del 26/09/2017,
- f. la D.G.R.C. n. 750 del 30/11/2017;
- g. la nota dell'Avvocato Capo dell'Avvocatura Regionale acquisita con prot. n. 0212809/2018;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

1. di ridefinire, a integrazione e modifica della DGRC n. 619/2016 e ss.mm.ii., le declaratorie e le competenze delle strutture ricadenti nell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale come riportato nell'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con effetto dalla conclusione delle procedure di interpello relative ai nuovi incarichi;
2. di dare mandato alla Direzione Generale per le Risorse Umane per il sollecito espletamento della procedura di interpello, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
3. di disporre la prosecuzione delle funzioni dirigenziali presso le strutture incardinate nell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, in scadenza il 31 marzo 2018, nelle more della conclusione della procedura di interpello e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;
4. di modificare l'allegato D alla D.G.R.C. n. 619/2016 e ss.mm. e ii., in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento;
5. di ridefinire, per quanto sopra, le strutture ordinamentali previste dalla D.G.R. 62/2018 in n. 269, così come di seguito indicate:
 - n. 17 Uffici di Direzione Generale;
 - n. 1 Segreteria di Giunta;
 - n. 1 Autorità di Audit;
 - n. 1 Datore di Lavoro;
 - n. 7 Uffici Speciali;

- n. 76 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del Regolamento;
 - n. 155 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
 - n. 10 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali;
6. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per le Risorse Umane, per quanto di specifica competenza e per la notifica ai dirigenti interessati, nonché ai componenti della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto del Presidente, ai Direttori Generali, ai Responsabili degli Uffici Speciali, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

ALLEGATO 1

60	01	00	AVVOCATURA REGIONALE	Compiti di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento n. 12/2011
60	01	91	STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di mobilità - Funzioni di supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale
60	01	92	STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	Svolge compiti di cui all'Allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm.ii. – Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nell'attività di consulenza e di contenzioso amministrativo – Affari Generali – Affari giuridico legali – Gestione Risorse umane; anagrafe delle prestazioni; gestione risorse strumentali; economato; accesso agli atti amministrativi; referente formativo; ulteriori compiti di carattere generale
60	01	93	STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società <i>in house</i> – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società <i>in house</i> della Regione	Assistenza stragiudiziale agli uffici regionali nei rapporti ed affari concernenti gli enti, agenzie, organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Campania e le società <i>in house</i> – Recupero crediti afferenti al Ciclo Integrato delle Acque. Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso nelle materie del Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
60	01	11	Risorse Strumentali	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Risorse Strumentali
60	01	12	Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia tributaria, Risorse Finanziarie
60	01	13	Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Università, Ricerca Scientifica, Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive
60	01	14	Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili
60	01	15	Sanità e Politiche Sociali	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in

ALLEGATO 1

				materia di Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e delle Politiche Sociali
60	01	16	Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Governo del Territorio, LL.PP., Protezione Civile, Difesa Suolo e ecosistema, Agricoltura e Foreste
60	01	17	Recupero Crediti, Esecuzione	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di recupero crediti ed esecuzioni civili
60	01	18	Risorse Umane, Reclutamento	Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per il contenzioso in materia di Risorse Umane, concorsi e reclutamento del personale dipendente e non dipendente della Regione e degli Enti strumentali, vigilati e/o controllati
60	01	19	Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile	Assistenza Tecnico-legale agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente – Coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado per le materie di competenza del Consiglio Regionale e degli Uffici Speciali e del contenzioso innanzi alla Corte dei Conti ed alla Corte Costituzionale



Delibera della Giunta Regionale n. 133 del 13/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE SULLA GESTIONE ED ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA L.R. 3/11/1993 N. 38 E SS.MM.II.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che :

- a) La L.R. 3 Novembre 1993, n. 38, come modificata dalla L.R. 28 luglio 2017, n. 23 art. 10, "Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali", all'art. 6 bis stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, adotta il Disciplinare contenente le disposizioni di dettaglio in materia di uso, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania;
- b) detto Disciplinare deve prevedere :
 - a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;
 - b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;
 - c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
 - d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;
 - f) le modalità delle procedure di vendita;
 - g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;
 - h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.

RILEVATO che al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 6 bis della L.R. 3/11/1993 n. 38, come modificata dall'art. 10 della L.R. 28/7/2017 n. 23, i competenti uffici hanno redatto apposito documento rubricato "Disciplinare per la Gestione e l'alienazione dei beni immobili regionali ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 3 Novembre 1993 n. 38" che, allegato al presente atto (All. A) , ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di :

- a) dover approvare, ai sensi della L.R. 3 novembre 1993, n. 38, l'allegato "Disciplinare per la Gestione e l'alienazione dei beni immobili regionali ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 3 Novembre 1993 n. 38";
- b) dover revocare, conseguentemente, i precedenti atti deliberativi con i quali venivano disciplinate le materie afferenti la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare regionale e, precisamente :
 - D.G.R. n. 292 del 20 febbraio 2004 avente ad oggetto "*L.R. 22/2003, art.2, comma 10,11,12,13. Alienazione immobili agli Enti Locali. Adempimenti (con allegati)*";
 - D.G.R. n. 1273 del 07 ottobre 2005 avente ad oggetto "*Legge regionale 3/11/1993, n. 38. Indirizzi operativi per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Campania*";
 - D.G.R. n. 1274 del 07 ottobre 2005 avente ad oggetto "*Modifica ed integrazione delibera giunta regionale n.292 del 20/2/2004 ad oggetto: L.R. 22/2003, art.2, comma 10,11,12,13. Alienazione immobili agli Enti Locali. Adempimenti*";
 - D.G.R. n. 1012 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto "*Unità immobiliari di proprietà regionale destinati ad uso abitativo: Determinazioni*";
 - D.G.R. n. 1013 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto "*Unità immobiliari di proprietà regionale*

destinati ad uso diverso: Determinazioni”;

- D.G.R. n. 911 del 15 maggio 2009 avente ad oggetto “*Gestione dei beni patrimoniali, indirizzi e determinazioni*”;
- D.G.R. n. 244 del 12 marzo 2010 avente ad oggetto “*Approvazione linee guida per la disciplina delle locazioni e delle concessioni dei beni immobili regionali*”

VISTA la L.R. 3/11/1993 n. 38, art. 6 bis, come modificata dall'art. 10 della L.R. 27/7/2017 n. 23

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato Disciplinare per la Gestione e l'alienazione dei beni immobili regionali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 3 Novembre 1993 n. 38”,
2. di revocare i precedenti atti deliberativi di disciplina della gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare regionale e, precisamente : a) D.G.R. n. 292 del 20 febbraio 2004; b) D.G.R. n. 1273 del 07 ottobre 2005; c) D.G.R. n. 1274 del 07 ottobre 2005; d) D.G.R. n. 1012 del 15 giugno 2007; e) D.G.R. n. 1013 del 15 giugno 2007; f) D.G.R. n. 911 del 15 maggio 2009; g) D.G.R. n. 244 del 12 marzo 2010;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali per competenza, al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania, nonché al BURC per la pubblicazione.

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI REGIONALI AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1993, N. 38

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare detta la regolazione della gestione dei beni immobili di proprietà della Regione Campania, di seguito definiti "beni", e le modalità di alienazione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità, di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.

2. La regolazione della gestione si applica, altresì, ai beni sui quali esiste un qualsiasi diritto reale di godimento in capo alla Regione Campania, di seguito denominata "Regione".

CAPO II

Uso particolare dei beni

Art. 2. Fonti

1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali è regolato dalla Legge Regionale n. 38 del 3 novembre 1993 e s.m.i., di seguito denominata Legge, e dal presente Disciplinare. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

PARAGRAFO I

Uso particolare dei beni pubblici

Art. 3. Procedura per il rilascio della concessione

1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.

2. La Regione inizia il procedimento concessorio d'ufficio o a istanza dell'interessato. La concessione è adottata con procedura aperta – salvi i casi previsti nel successivo comma 3 – dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio che valuta, nella scelta tra gli interessati, i seguenti criteri:

a) grado di utilità e/o interesse dell'attività svolta dall'aspirante concessionario in relazione alle finalità istituzionali della Regione;

b) entità degli investimenti per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene;

c) possibilità di fruizione dei servizi, offerti dall'Ente concessionario, da parte dei cittadini;

d) prezzo.

3. Per l'individuazione del soggetto concessionario, la Regione prescinde dall'espletamento della procedura aperta e ricorre a procedura negoziata:

- in caso di canone (a base della procedura) annuale – sia non ricognitorio che ricognitorio – inferiore o uguale a € 6.000,00, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sul sito istituzionale della Regione;

- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, specificamente motivate, per le quali non possano essere utilmente seguite le forme della procedura aperta.

4. La procedura deve concludersi entro il termine di 120 giorni, secondo le previsioni del Regolamento della Regione del 29 marzo 2016, n. 2.

Art. 4. Contenuto della concessione

1. Il provvedimento di concessione, adottato a seguito della procedura di cui al precedente articolo, deve prevedere:

a) l'oggetto, l'uso, le finalità e l'ammontare del canone concessorio, in uno alla clausola di adeguamento automatico;

b) la durata e le facoltà di decadenza e di revoca;

c) gli obblighi a carico del concessionario, tra cui:

- il rilascio della cauzione definitiva;

- il pagamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;

- la conservazione del bene, con l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- il pagamento delle utenze;

- la restituzione del bene nella sua integrità alla scadenza, salvo il normale deperimento d'uso;

- il diritto della Regione a eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni dell'atto di concessione;

- il divieto di modifica del bene e del suo utilizzo senza il consenso scritto della Regione;

- il divieto di subconcessione.

2. La concessione amministrativa è personale e non trasmissibile.

Art. 5. Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere inferiore ad un anno e superiore a sei anni. Può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata a enti pubblici o comunque per l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di bonifica e valorizzazione del bene.

2. La durata è determinata tenuto conto della destinazione in atto e degli usi per i quali viene presentata domanda di concessione.

3. La concessione non si rinnova tacitamente.

Art. 6. Canone della concessione

1. Canone non ricognitorio

Il canone – a base di gara nella procedura aperta o a base della procedura negoziata – corrisponde a quello di mercato (canone non ricognitorio) legato ai parametri del beneficio economico e dell'utilità.

Il canone annuo di concessione non ricognitorio è stabilito nella misura percentuale, di seguito riportata, del valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili stabilito da una perizia di stima redatta dalla competente struttura della Direzione Generale delle Risorse Strumentali:

- 3% nel caso di concessione di durata non superiore a 2 anni;

- 3,25% nel caso di concessione di durata triennale;

- 3,50% nel caso di concessione di durata quadriennale;

-3,75% nel caso di concessione di durata quinquennale;

- 4% nel caso di concessioni di durata seennale;

- 0,25% di aumento percentuale - della base del 4 % - per ogni anno superiore a 6 e fino a 19 anni.

La stima del valore commerciale dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili deve far riferimento, anche se non in modo esclusivo, alla loro vigente destinazione e agli usi. In ogni caso il canone annuo non ricognitorio non può essere inferiore a euro 310.

2. Canone ricognitorio

Il canone per la concessione in uso è ricognitorio quando rappresenta la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà della Regione sul bene oggetto della concessione e la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità. Possono essere ammessi alle agevolazioni di canoni ricognitori i seguenti Enti:

a) enti pubblici e ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

b) associazioni, fondazioni e le altre istituzioni private con personalità giuridica, senza fini di lucro;

c) associazioni non riconosciute, di cui all'articolo 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario (accordo degli associati) dal quale desumere, in modo inequivocabile, l'assenza di finalità lucrative.

Per essere ammessi alla agevolazione del canone ridotto i soggetti sopraindicati devono utilizzare il bene oggetto di concessione d'uso, per svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

- attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;
- attività di educazione;
- attività culturali o scientifiche;
- attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo;
- attività di protezione civile.

L'agevolazione prevista per il canone ricognitorio non si applica a partiti o movimenti politici ed organizzazioni sindacali.

Il canone ricognitorio è calcolato e applicato nel seguente modo:

- soggetti rientranti nella lettera a) sopra menzionata: il canone annuo di concessione è pari al 10% del valore del canone annuo di mercato;
- soggetti rientranti nelle lettere b) e c) sopracitate: il canone annuo di concessione è pari al 30% del valore del canone annuo di mercato.

3. Gli importi dei canoni, ricognitori e non ricognitori, oggetto dell'atto di concessione sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 7. Canone di attraversamento

1. Nel caso d'attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, il canone annuo di concessione è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore, secondo le seguenti tariffe:

- € 0,50 al metro lineare o frazione nel caso di condutture sotterranee per la distribuzione d'acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, camerette d'ispezione, intercapedini, contenitori sotterranei di cavi ed altri simili manufatti;

- € 0,50 al metro lineare o frazione nel caso di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche aeree ed altri simili manufatti;
- € 8,00 al metro quadro o frazione nel caso di pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto su suolo;
- € 15,00 cadauno nel caso di sostegni di lampade per l'illuminazione stradale o di altre linee elettriche, telefoniche o telegrafiche;
- € 130,00 cadauno nel caso di tralicci d'elettrodoto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attraversamento di beni patrimoniali disponibili.

Art. 8. Concessione di aree soggette ad attraversamento

1. Al proprietario, conduttore o affittuario di fondo reso discontinuo da aree di proprietà della Regione attraversate da infrastrutture di servizi pubblici, è riconosciuto il diritto di prelazione in ordine alla concessione di tali aree, limitatamente alla parte confinante con il proprio fondo.

2. In caso di più fondi confinanti con le aree di cui al comma 1, la concessione di dette aree, in mancanza di accordo tra le parti, avviene in favore del soggetto che abbia presentato la migliore offerta rispetto al canone stimato.

3. Il canone di concessione annuo è determinato con le modalità di cui all'articolo 15.

Art. 9. Assegnazione temporanea di parti di immobili regionali per manifestazioni culturali, attività formative e didattiche

1. Le parti non utilizzate di immobili adibiti ad attività di istruzione permanente e di formazione professionale possono essere concesse, in via temporanea e per un periodo non superiore ad un anno, ad associazioni, fondazioni, istituzioni per analoghe attività, purché non siano in contrasto con le finalità delle attività preesistenti all'assegnazione e non ne ostacolino lo svolgimento.

2. La assegnazione temporanea di cui al comma precedente è di competenza della Direzione Generale delle Risorse Strumentali, sentita la Direzione regionale competente per l'istruzione e per la formazione professionale.

3. L'ammontare del canone, determinato dalla competente struttura della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, deve essere comprensivo anche della quota parte delle spese relative alle utenze, agli oneri tributari (quali, a titolo di esempio, T.A.R.I., C.O.S.A.P.), ad eventuali oneri condominiali nonché all'utilizzo eventuale di attrezzature.

Art. 10. Decadenza e revoca della concessione

1. La Regione può dichiarare la decadenza della concessione in qualsivoglia momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, della Legge.

2. La Regione può revocare la concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, nei casi previsti nell'articolo 6, comma 6, della Legge ovvero qualora intervengano rilevanti esigenze e necessità di interesse pubblico e/o istituzionali, senza che ciò comporti, a favore del concessionario, il riconoscimento di eventuali pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti a qualsiasi titolo richiesti.

3. La clausola prevedente la decadenza e la revoca andrà specificamente approvata per iscritto.

PARAGRAFO II

Uso particolare dei beni disponibili

Art. 11. Titolo di conferimento dell'uso particolare

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere conferiti in godimento mediante:

- contratto di locazione (artt. 12-16);
- contratto di comodato (art. 17);
- contratto costitutivo del diritto d'uso (art. 18);
- contratto di affitto di terreni agricoli (artt. 19-30).

2. La Regione può altresì conferire in godimento i beni patrimoniali disponibili a proprie società partecipate – aventi i requisiti fissati dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – nell'ambito di convenzioni disciplinanti lo svolgimento dei compiti a esse affidati. Tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale, sono a carico della società.

Art. 12. Procedura per la locazione

1. La Regione procede all'affidamento dei contratti di locazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile mediante procedura aperta iniziata d'ufficio o a istanza degli interessati, salvo i casi previsti nel successivo comma 2.

2. Per l'individuazione del soggetto locatario, la Regione prescinde dall'espletamento della procedura aperta e ricorre a procedura negoziata:

- in caso di canone (a base della procedura negoziata) annuale inferiore o uguale a € 6000,00 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità sul sito istituzionale della Regione;
- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, specificamente motivate, per le quali non possano essere utilmente seguite le forme della procedura aperta.

3. La procedura deve concludersi entro il termine di 120 giorni.

Art. 13. Contenuto del contratto di locazione

1. Il contratto di locazione deve prevedere:

a) l'oggetto, la durata, l'uso, le finalità e l'ammontare del canone locatizio, in uno alla clausola di adeguamento automatico;

b) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte della Regione;

c) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile;

d) gli obblighi a carico del conduttore, tra cui:

- il rilascio della cauzione definitiva;

- il pagamento del canone locatizio alle scadenze stabilite;

- la conservazione del bene, con l'attività di manutenzione ordinaria;

- il pagamento delle utenze;

- la restituzione del bene nella sua integrità alla scadenza, salvo il normale deperimento d'uso;

- il diritto della Regione a eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto;

- il divieto di modifica del bene e del suo utilizzo senza il consenso scritto della Regione;

- il divieto di sublocazione.

Art. 14. Durata della locazione

1. La durata della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo è stabilita in quattro anni, decorsi i quali il contratto - alle condizioni previste nel successivo comma 3 - è rinnovato per un periodo di quattro anni, salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

2. La durata della locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo è stabilita in nove anni, decorsi i quali il contratto - alle condizioni previste nel successivo comma 3 - è rinnovato per un periodo di sei anni, salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. La fattispecie del rinnovo del contratto previsto nei precedenti commi deve essere predeterminata nell'atto di avvio della procedura di affidamento. Il rinnovo automatico è escluso nel caso di affidamento diretto, all'esito di procedura negoziata.

Art. 15. Canone di locazione

- 1.** Il canone locativo degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitativo – a base di gara nella procedura aperta o a base della procedura negoziata – corrisponde a quello di mercato ed è determinato dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, sulla base di indagini di mercato e dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).
- 2.** Nel caso di cespiti di notevoli dimensioni con destinazione diversa da quella abitativa, la Regione può rivolgersi alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato – nel cui ambito ricade l'immobile – per la stima del canone locativo.
- 3.** L'importo del canone locativo è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art.16. Risoluzione e recesso della locazione

- 1.** L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.
- 2.** L'articolazione regionale responsabile della gestione degli immobili dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
- 3.** La Regione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere istituzionale, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

Art. 17. Conferimento a titolo gratuito mediante comodato

- 1.** La Regione può conferire in comodato i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, in casi eccezionali specificamente motivati, a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale.
- 2.** L'istanza per la stipulazione del comodato, da parte dei soggetti indicati dall'articolo 8, comma 3, della Legge, deve essere corredata da:
 - a)** relazione illustrativa dell'attività che l'ente richiedente intende svolgere e che evidenzia l'interesse collettivo generale ad essa connesso;
 - b)** progetto di massima relativo agli interventi di adeguamento funzionale agli usi per i quali viene richiesto l'immobile;
 - c)** atto deliberativo di approvazione del progetto e della relativa copertura finanziaria. Nell'ipotesi di presentazione di più domande di comodato relative al medesimo bene

è preferito, a seguito di valutazione comparativa, l'istante che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

3. Il contratto di comodato deve prevedere idonee clausole di garanzia per la Regione ed in particolare:

- a) la possibilità di eseguire verifiche per accertare lo stato di conservazione dell'immobile;
- b) il rilascio del nulla-osta all'esecuzione di lavori, anche di ordinaria manutenzione;
- c) il potere di verifica della corretta esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera;
- d) la risoluzione del contratto per specifiche inadempienze del comodatario.

4. Restano, in ogni caso, a totale carico del comodatario (e all'uopo dovrà aversi una espressa previsione nel contratto):

- a) l'onere di sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) l'onere delle spese per le utenze;
- c) qualsivoglia onere fiscale (quali, a mero titolo di esempio: T.A.R.I., C.O.S.A.P., IMU, registrazione del contratto e imposta di registro per tutti gli anni del comodato);
- d) le obbligazioni previste dall'articolo 1804 del Codice Civile;
- e) il rimborso delle imposte e tributi comunque versati dalla Regione in relazione al diritto di proprietà;
- f) l'obbligo di trasmettere alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulle attività svolte e su quelle programmate con riferimento al bene oggetto di godimento.

5. Nel caso in cui i locali oggetto del comodato siano all'interno di una struttura destinata ad ufficio regionale, si dovrà, preventivamente, concordare con il comodatario una disciplina regolamentante le spese relative alle utenze, ai tributi (quali, a mero titolo di esempio: T.A.R.I., C.O.S.A.P., I.M.U.), agli eventuali oneri condominiali e a quanto altro versato dall'ente proprietario in relazione al diritto di proprietà. Dette spese dovranno essere ripartite proporzionalmente alla porzione di fabbricato utilizzata.

6. La durata del comodato è, di norma, non inferiore ad anni sei e non superiore ad anni trenta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1809 del Codice Civile.

7. L'Amministrazione si riserva di verificare in qualunque momento il permanere delle condizioni che hanno determinato l'affidamento in godimento.

Art. 18. Uso

1. La disciplina sopra esposta negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 si applica, in quanto compatibile, al contratto costitutivo del diritto d'uso oneroso.

2. La disciplina sopra esposta nell'articolo 17 si applica, in quanto compatibile, al contratto costitutivo del diritto di uso gratuito.

Art. 19. Conferimento dell'uso particolare di terreni agricoli del patrimonio disponibile mediante contratto di affitto. Principi generali

1. Nel rispetto della Legge 3 maggio 1982, n. 203, l'affidamento a terzi - a mezzo del contratto di affitto sia a coltivatore diretto che a conduttore non coltivatore diretto - dei terreni agricoli di proprietà regionale appartenenti al patrimonio disponibile e la loro gestione devono:

a) essere finalizzati alla valorizzazione dei terreni;

b) essere ispirati al principio di economicità di gestione, nel senso che gli stessi beni non costituiscano per la Regione un onere, bensì un'utilità.

Art. 20. Classificazione dei fondi rustici

1. I terreni agricoli ricadenti nel patrimonio regionale sono suddivisi per zone agricole omogenee.

2. La Regione procede a periodici aggiornamenti della classificazione e tipologia di tali beni.

Art. 21. Procedura per il conferimento dei terreni agricoli

1. La Regione procede al conferimento dei terreni agricoli appartenenti al patrimonio disponibile mediante procedura aperta, salvo i casi previsti nel successivo comma 2.

2. Per l'individuazione del soggetto beneficiario, la Regione prescinde dall'espletamento della procedura aperta e ricorre a procedura negoziata:

- in caso di canone (a base della procedura negoziata) annuale inferiore o uguale a € 3000,00 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità sul sito istituzionale della Regione;

- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, specificamente motivate, per le quali non possano essere utilmente seguite le forme della procedura aperta.

3. La procedura deve concludersi entro il termine di 120 giorni.

4. Resta salva la procedura di aggiornamento, prevista dal successivo articolo 26, i cui contenuti verranno riportati nell'atto di indizione della procedura per il conferimento.

Art. 22. Contenuto del contratto di affitto di terreni agricoli

1. Il contratto di affitto di terreni agricoli deve prevedere:

a) l'oggetto, la durata, l'uso, le finalità e l'ammontare del canone, in uno alla clausola di adeguamento automatico;

b) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte della Regione;

c) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile;

d) gli obblighi a carico dell'affittuario, tra cui:

- il rilascio della cauzione definitiva;

- il pagamento del canone alle scadenze stabilite;

- la conservazione del bene, con l'attività di manutenzione ordinaria;

- il pagamento delle utenze;

- la restituzione del bene nella sua integrità alla scadenza, salvo il normale deperimento d'uso;

- il diritto della Regione a eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto;

- il divieto di modifica del bene e del suo utilizzo senza il consenso scritto della Regione;

- il divieto di subaffitto.

Art. 23. Canone di affitto di terreni agricoli

1. I criteri di determinazione dei canoni sono definiti dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, sentite le organizzazioni professionali di categoria agricola (ad esempio Coldiretti, Confagricoltura).

2. Gli Uffici regionali competenti effettuano indagini di mercato per individuare i canoni applicati nelle zone omogenee, ove insistono i fondi di proprietà regionale, anche avvalendosi del Servizio Territoriale Provinciale della Direzione Generale Agricoltura al fine della definizione dei parametri da adottare per la determinazione del canone.

Art. 24. Durata degli affitti di terreni agricoli

1. La durata dell'affitto è stabilita in quindici anni.

2. Alla scadenza naturale dei contratti, la Regione – ove previsto nell'atto di avvio della procedura di affidamento – ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con il medesimo soggetto, previo aggiornamento dell'importo del canone.

Art. 25. Oneri dell'affittuario

1. L'affittuario, oltre al canone, deve versare alla Regione gli oneri consortili riguardanti la bonifica annuale.

Art. 26. Aggiornamento delle mappe

1. La Regione può procedere all'aggiornamento della mappa dei terreni ricadenti nel patrimonio regionale, tanto in ordine alla classificazione colturale, quanto in ordine alla verifica dei confini dei fondi, redigendo all'uopo apposito verbale di consistenza con la apposizione di termini lapidei, ove necessario. Tali operazioni devono precedere la stipula dei contratti di affitto.

2. Nei casi di aggiornamento, l'affittuario, oltre a farsi carico del pagamento delle spese e degli oneri derivanti dagli accertamenti, deve dichiarare di accettare le risultanze a cui è pervenuta l'Amministrazione in ordine alla tipologia colturale ed ai confini del fondo rustico da affittare.

Art. 27. Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto di affitto – salvo il diritto della Regione a richiedere il risarcimento del danno – è dichiarata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, con particolare riferimento:

- a) agli obblighi relativi al pagamento del canone e/o degli oneri accessori;
- b) alla normale e razionale coltivazione del fondo;
- c) alla conservazione e manutenzione del fondo;
- d) alla instaurazione di rapporti di subaffitto e cessione, a qualunque titolo effettuati;
- e) alla realizzazione di miglioramenti, addizioni o trasformazioni senza il preventivo esplicito assenso della Regione;
- f) agli obblighi di denuncia di cui al successivo articolo 29.

Art. 28. Divieto di cessione del contratto

1. Sono vietati i contratti di subaffitto e di cessione di fondi rustici, a qualunque titolo effettuati.

2. La cessione del contratto di affitto è consentita esclusivamente in favore del coniuge e dei figli dell'affittuario coltivatore diretto che siano coltivatori diretti singoli o associati o imprenditori agricoli a titolo principale, previa richiesta espressa dell'affittuario alla competente struttura della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, indicante le generalità del subentrante ed il rapporto di parentela con questi intercorrente.

3. La struttura competente decide sulla richiesta di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla presentazione; decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende respinta.

Art. 29. Obblighi di denuncia

1. Il contratto deve provvedere l'obbligo in capo all'affittuario di segnalare tempestivamente alla Regione l'eventuale immissione in possesso (violenta o pacifica) di altra persona sul fondo assegnatogli. Nel caso in cui ometta la segnalazione, l'affittuario è responsabile di grave inadempimento e la Regione risolve il

contratto, rivalendosi nei suoi confronti per le spese sostenute al fine della stipula di un nuovo contratto di affitto.

Art. 30. Decesso dell'affittuario

1. Nel caso di decesso dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto si estingue alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale e, in tal caso, subentra nel contratto di affitto, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la stipula.

2. In casi diversi da quelli disciplinati al punto 1, il fondo ritorna nella disponibilità della Regione.

PARAGRAFO III

Disposizioni comuni per l'uso particolare dei beni

Art. 31. Articolazione responsabile della gestione degli immobili di proprietà regionale

1. Ai sensi della normativa regionale vigente e dei conseguenti atti di indirizzo e di attuazione, la Unità Operativa Dirigenziale Demanio è competente alla gestione degli immobili demaniali e lo Staff 91 Patrimonio Regionale è competente alla gestione degli immobili indisponibili e disponibili di proprietà della Regione e di quelli sui quali l'Ente medesimo sia titolare di un qualsiasi diritto reale di godimento.

Art. 32. Conferimento a titolo oneroso dell'uso dei beni

1. I beni sono assegnati – salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 7, all'art. 11, comma 2, all'art. 12, comma 2, e all'art. 21, comma 2, per i quali sono comunque rispettati i principi ivi indicati, – mediante procedura aperta avviata d'ufficio o a istanza degli interessati, previa pubblicazione, sul sito www.regione.campania.it, Sezione Direzione Generale delle Risorse Strumentali, di un bando contenente: i requisiti necessari dei concorrenti ed i criteri di assegnazione, gli elementi identificativi del bene, il canone a base della procedura aperta (o quello ricognitorio nel caso di cui all'art. 6, comma 2), la durata del rapporto, le condizioni d'uso e lo schema del titolo di conferimento (concessione o contratto).

2. Nella concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili a canone ricognitorio i criteri di assegnazione sono quelli indicati nell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c).

3. Nella locazione e nel diritto d'uso oneroso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, il criterio di assegnazione è quello della proposta di canone di importo più elevato.

Art. 33. Soggetti esclusi dalla partecipazione alla procedura per il conferimento

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura per l'assegnazione degli immobili, i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale, o nei cui confronti sia in corso altra procedura concorsuale;

b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo III del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 o operino i casi di decadenza, di sospensione e di divieto previsti all'articolo 67 del citato D.L.vo o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo D.L.vo;

c) nei cui confronti, in qualità di persona fisica, di titolare di impresa individuale, di socio di società in nome collettivo, di socio accomandatario di società in accomandita, di amministratore munito di potere di rappresentanza di qualsiasi altro tipo di società, siano stati pronunciati i seguenti provvedimenti:

- sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea;

- sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, par. 1, della Direttiva CE 2004/18;

d) nei cui confronti sia stata applicata qualsivoglia sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) che rivestano la carica di Presidente della Giunta regionale, assessore regionale o consigliere regionale e i loro ascendenti e discendenti in linea diretta;

f) che rivestano cariche negli organi sociali o funzioni direttive negli enti regionali, nelle agenzie regionali, nelle società partecipate totalmente o maggioritariamente dalla Regione;

g) che rivestano la carica di magistrati in servizio presso un Organo giurisdizionale avente sede nella Regione;

h) che abbiano incarichi di responsabili regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali nella Regione.

Art. 34. Adempimenti preliminari alla partecipazione alla procedura per il conferimento

1. I bandi devono prevedere che la persona fisica o giuridica che intenda partecipare alla procedura per il conferimento dell'uso particolare di immobili regionali ad uso

non abitativo, deve essere nelle condizioni di fatto e giuridiche necessarie per svolgere l'attività prescelta nell'immobile oggetto della procedura, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione per il perfezionamento dell'atto di conferimento. È, pertanto, onere dei partecipanti alla procedura l'acquisizione di licenze, visti, autorizzazioni e di ogni altro atto necessario per l'esercizio dell'attività, restando la Regione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 35. Modalità di partecipazione alla procedura per il conferimento dell'uso dei beni

1. Per essere ammesso alla procedura, il soggetto interessato, in caso di persona fisica, o il legale rappresentante, in caso di persona giuridica, unitamente all'offerta ed agli altri documenti previsti nel singolo bando di gara, deve presentare una dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale dichiara:

a) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nel bando di gara, consultabile sul sito www.regione.campania.it, e di accettare tutte le condizioni ivi previste;

b) di aver preso visione dell'immobile oggetto di conferimento, accertandosi personalmente delle condizioni e dello stato di fatto dello stesso, e di ritenerlo di proprio gradimento senza eccezioni di sorta;

c) di impegnarsi, in caso di conferimento, a destinare l'immobile all'uso richiesto, compatibilmente agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme sulla sicurezza;

d) di non trovarsi in una o più delle cause di esclusione previste dall'articolo 33;

e) nel caso d'impresa, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, il nominativo della o delle persone designate a rappresentarla legalmente.

2. Le dichiarazioni citate possono essere rese in un unico documento, secondo lo schema allegato al bando della procedura.

3. La Regione si riserva di procedere alle verifiche, previste dalla vigente normativa, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 36. Cauzione provvisoria e definitiva

1. Per essere ammesso alla procedura per il conferimento dell'uso dei beni, il concorrente deve comprovare di aver prestato una cauzione provvisoria pari al 20% del canone annuo posto a base della procedura aperta.

2. La cauzione provvisoria resta vincolata, per l'aggiudicatario, fino alla adozione della concessione o alla stipulazione del contratto; le cauzioni degli altri concorrenti vengono svincolate al termine della procedura.

3. Il titolo di conferimento (concessione o contratto) deve prevedere, a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi in capo all'utilizzatore, una cauzione definitiva infruttifera pari al 20% del canone dovuto per l'intera durata del rapporto. La cauzione deve essere prestata contestualmente al rilascio del titolo.

4. La cauzione deve essere prestata mediante assegno circolare, ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 97 e ss. del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

Art. 37. Modalità di svolgimento della procedura per il conferimento dell'uso dei beni e criteri di aggiudicazione

1. La procedura aperta si effettua attraverso la formulazione di offerta segreta e l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che, alla stregua dei criteri di assegnazione, riporti il maggiore punteggio o il canone di importo più elevato (ove il prezzo costituisca l'unico criterio di assegnazione). Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Qualora più soggetti abbiano presentato offerte a parità di punteggio, si procede, nella stessa seduta di gara, all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.

Art. 38. Perfezionamento del contratto e dell'atto di concessione

1. La stipulazione del contratto o l'adozione dell'atto di concessione avvengono entro il termine per la conclusione del procedimento e sono subordinate al componimento di qualsivoglia controversia *inter partes* relativa all'utilizzo del bene coinvolto nel titolo di conferimento.

2. La Regione dichiara decaduto l'aggiudicatario che non stipuli il contratto entro il termine di cui al comma 1; in tale evenienza incamera la cauzione provvisoria depositata a garanzia dell'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria ovvero, in presenza di una sola offerta, ad una nuova procedura, addebitando all'aggiudicatario decaduto tutte le spese ed i danni conseguenti.

Art. 39. Verbale di consegna e di riconsegna

1. L'immissione nel godimento del bene da parte dell'utilizzatore risulta da processo verbale di consegna da redigersi a cura della articolazione responsabile della gestione entro trenta giorni dall'atto di conferimento.

2. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore al momento della cessazione del godimento.

Art. 40. Periodicità del pagamento del canone

1. Il canone deve essere corrisposto dall'utilizzatore in dodici rate mensili anticipate con le modalità individuate nel titolo di conferimento, salvo diversa previsione del bando di gara o del titolo di conferimento nel caso di procedura negoziata.

Art. 41. Effetti alla scadenza del rapporto

1. Alla scadenza del rapporto concessorio o negoziale la Regione acquisisce le addizioni e le migliorie gratuitamente al proprio patrimonio, se in regola con la vigente normativa urbanistica, altrimenti può richiedere il ripristino, a spese dell'utilizzatore, dello stato originario del bene, come risultante dal verbale di consegna.

CAPO III

Disposizioni ulteriori

Art. 42. Modalità per la tutela dei beni del patrimonio regionale

1. La Regione in sede di autotutela, al venir meno del titolo di godimento dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile ovvero nei casi di occupazione *sine titulo* dei medesimi beni, notifica all'occupante l'ordinanza di sgombero, alla cui esecuzione procedono funzionari dell'ufficio del patrimonio o del demanio regionale, *ratione materiae*, con l'intervento della forza pubblica se necessario.

Art. 43. Modalità di avvalimento di esperti per determinare la stima dei beni da alienare

1. Nel caso in cui oggetto della vendita sia un bene avente un valore, ad una prima valutazione effettuata dalla struttura regionale competente, superiore ad un milione di euro oppure la stima richieda una particolare specializzazione, l'articolazione responsabile della gestione degli immobili può avvalersi del supporto di esperti nella materia.

2. Il provvedimento con cui si determina di affidare l'incarico a esperti nella materia esterni alla Regione – quali l'Agenzia delle Entrate e le Università degli Studi, mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o società pubbliche abilitate e professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – è analiticamente motivato, offrendo documentata evidenza del particolare valore economico dell'immobile e della carenza di idonee figure professionali interne.

3. In caso di ricorso a professionisti esterni privati, la struttura regionale trasmette apposita richiesta agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi o geometri di comunicare una terna di esperti. La terna di professionisti è comunicata

dall'Ordine competente per territorio entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, previa valutazione delle competenze tecniche con riferimento agli immobili oggetto della richiesta stessa. La struttura regionale individua il professionista tra quelli indicati nella terna attraverso una procedura comparativa semplificata che esamini i preventivi di spesa formulati a ribasso rispetto all'importo stabilito dalla struttura; in caso di parità di ribasso, il professionista è scelto mediante svolgimento di un sorteggio pubblico. Nella richiesta di preventivo, la struttura indica anche il termine entro cui il procedimento di stima deve concludersi.

Art. 44. Modo di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene da alienare

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione nella procedura di vendita, si considera legittimo l'occupante dell'immobile che ha conservato una situazione di regolarità con il pagamento dei canoni e non abbia eseguito sull'immobile interventi in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia.

2. Il sopramenzionato diritto di prelazione non costituisce una modalità di acquisizione del bene alternativa alla gara ma una facoltà riconosciuta dalla legge in capo a chi occupa legittimamente l'immobile da esercitarsi all'esito della aggiudicazione.

3. Se il legittimo occupante dell'immobile non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Il diritto di prelazione si esercita mediante apposita istanza scritta consegnata all'Amministrazione o trasmessa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata unitamente alla documentazione comprovante il versamento della caparra di cui all'articolo 9, comma 14, della L.R. n. 38/1993. L'omesso versamento della caparra comporta la decadenza dal diritto di prelazione.

Art. 45. Modalità delle procedure di vendita dei beni

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica – *rectius*: procedura aperta – con il sistema del massimo rialzo sul valore di stima e secondo le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge.

Art. 46. Asta deserta

1. Qualora l'asta, nella procedura di vendita, vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento.

Art. 47. Modalità di affidamento dei servizi relativi ai beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale

1. L'affidamento dei servizi di gestione amministrativa e tecnica, di valorizzazione e di alienazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 13 della Legge avviene con procedura aperta nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 50/2016.

2. Nel caso di esternalizzazione delle attività preordinate alla alienazione dei beni immobili, l'affidatario deve rispettare tutti gli adempimenti, anche di carattere procedimentale e pubblicitario, previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge – applicabili in quanto compatibili – ivi inclusa l'individuazione degli acquirenti mediante procedure comparative.

CAPO IV **Disposizioni finali**

Art. 48. Revoca

1. Dalla entrata in vigore del presente Disciplinare sono revocate:

- D.G.R. n. 292 del 20 febbraio 2004 avente ad oggetto “*L.R. 22/2003, art.2, comma 10,11,12,13. Alienazione immobili agli Enti Locali. Adempimenti (con allegati)*”;
- D.G.R. n. 1273 del 07 ottobre 2005 avente ad oggetto “*Legge regionale 3/11/1993, n. 38. Indirizzi operativi per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Campania*”;
- D.G.R. n. 1274 del 07 ottobre 2005 avente ad oggetto “*Modifica ed integrazione delibera giunta regionale n.292 del 20/2/2004 ad oggetto: L.R. 22/2003, art.2, comma 10,11,12,13. Alienazione immobili agli Enti Locali. Adempimenti*”;
- D.G.R. n. 1012 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto “*Unità immobiliari di proprietà regionale destinati ad uso abitativo: Determinazioni*”;
- D.G.R. n. 1013 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto “*Unità immobiliari di proprietà regionale destinati ad uso diverso: Determinazioni*”;
- D.G.R. n. 911 del 15 maggio 2009 avente ad oggetto “*Gestione dei beni patrimoniali, indirizzi e determinazioni*”;
- D.G.R. n. 244 del 12 marzo 2010 avente ad oggetto “*Approvazione linee guida per la disciplina delle locazioni e delle concessioni dei beni immobili regionali*”

e ogni ulteriore disposizione vigente in materia in contrasto con il presente disciplinare.

Art. 49. Disposizione transitoria

1. Le concessioni e i contratti di godimento in corso alla data di entrata in vigore del presente disciplinare proseguono alle condizioni originariamente previste fino alla loro scadenza naturale.



Regione Campania

***Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

DECRETO N. 23 DEL 26.03.2018

OGGETTO: Approvazione del cronoprogramma degli interventi volti al rispetto della normativa sui tempi di pagamento, quale integrazione del Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-18 approvati con decreto del Commissario ad acta n. 14/2017.
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta xxi)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “*Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario *ad acta* il dott. Joseph Polimeni e quale subcommissario *ad acta* il dott. Claudio D’Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all’esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall’incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario *ad acta* per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 febbraio 2018, con la quale il subcommissario *ad acta* dott. Claudio D’Amario ha rassegnato le proprie

Ministero della Salute;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017, che:

- assegna *“al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell’ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto *xxi*) il *“monitoraggio dei tempi di pagamento dei fornitori del SSR e recepimento delle indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica, al fine di renderli coerenti con il rispetto della specifica direttiva europea”*;

RICHIAMATO

- il comma 80, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 secondo cui *“Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”*;
- il comma 231 bis della legge regionale n. 4/2011, così come introdotto dal comma 34, dell’articolo 1, della legge regionale n. 14/2011, secondo cui: *“il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88 della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell’efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 80 della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni individuate, sospendendole o abrogandole”*;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *“ nell’esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale «organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali», emanando provvedimenti qualificabili come «ordinanze emergenziali statali in deroga», ossia misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

PREMESSO

- che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;
- che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20/03/2007 ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;

PREMESSO, altresì,

- che con decreto del Commissario *ad acta* n. 14 del 1 marzo 2017 sono stati approvati i Programmi Operativi 2016-2018 di prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- che, nell’ambito dei richiamati Programmi Operativi 2016-2018, il Programma 10 riguarda nello specifico la tematica del *“Piano dei pagamenti e tempi di pagamento”*;



Alla riunione congiunta del Tavolo tecnico regionale e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 4 aprile 2017, con il quale Tavolo e Comitato, nel registrare ancora la presenza di tempi di pagamento superiori ai tempi indicati dalla legge, seppur in miglioramento, hanno invitato la struttura commissariale ad attivarsi per il conseguimento del rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento incaricandola, nello specifico, di predisporre, quale allegato al Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-2018, un cronoprogramma di interventi volti al raggiungimento del rispetto della direttiva europea in materia di tempi di pagamento;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dalla struttura commissariale, anche al fine della predisposizione del cronoprogramma di interventi richiesto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla relativa analisi dei dati inerenti ai pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie nel IV trimestre 2017 e nell'intero anno 2017 emerge che:

- in quasi tutte le Aziende Sanitarie l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta ancora superiore allo zero, seppur in notevole e generalizzata riduzione rispetto al medesimo indicatore calcolato con riferimento al IV trimestre 2016 ed all'intero anno 2016;
- sul calcolo del richiamato indicatore di tempestività dei pagamenti continua a pesare negativamente la presenza di una debitoria pregressa non ancora integralmente smaltita;
- il calcolo differenziato dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dei debiti correnti, rispetto a quello relativo ai debiti pregressi evidenzia che, con riferimento al pagamento della debitoria corrente, i giorni di ritardo risultano inferiori a zero in 8 Aziende Sanitarie, inferiori a 10 giorni in 5 Aziende e tra i 10 e 40 giorni nelle rimanenti Aziende;
- tale ultima circostanza è ulteriormente confermata dall'analisi dei dati relativi al periodo 01.01.2017-31.12.2017 presenti sulla Piattaforma Crediti Certificati (PCC), come estratti al 27.02.2018, dati che evidenziano che, nel loro complesso, le Aziende Sanitarie hanno fatto registrare un "tempo medio di pagamento ponderato" di 67 giorni ed un "tempo medio di ritardo ponderato" di soli 8 giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- prescrivere alle Aziende Sanitarie di dare ulteriore e decisivo impulso alle azioni amministrative già intraprese per la sollecita liquidazione delle partite debitorie ed il puntuale e tempestivo pagamento delle stesse, nel pieno rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento;
- approvare, ad integrazione del Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-18 approvati con decreto del Commissario ad acta n. 14/2017, il cronoprogramma degli interventi volti al rispetto della normativa sui tempi di pagamento, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
- prescrivere alle Aziende Sanitarie di eseguire il Piano di estinzione dei debiti pregressi del S.S.R., secondo le "Indicazioni operative" riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
- precisare che il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento rientra tra i principali "obiettivi di carattere generale" assegnati ai Direttori Generali, in quanto concernente gli "adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali e/o governativi, in considerazione dell'attuale fase commissariale" e l'"adozione ed attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari");

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad acta n. 38 del 25.09.2017, con il quale si è preso atto degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R.;

per quanto sopra esposto in premessa e che si intende integralmente riportato:

- di APPROVARE, ad integrazione del Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-18 approvati con decreto del Commissario ad acta n. 14/2017, il documento "*Cronoprogramma degli interventi volti al rispetto della normativa sui tempi di pagamento*", Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di APPROVARE il documento "*Indicazioni operative in merito al piano di estinzione dei debiti pregressi del S.S.R.*", Allegato B al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di PRESCRIVERE alle Aziende Sanitarie la puntuale osservanza dei termini individuati negli atti allegati sub A e B al presente provvedimento e di eseguire il Piano di estinzione dei debiti pregressi del S.S.R. secondo le "Indicazioni operative" riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
 - di PRECISARE che il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento rientra tra i principali "obiettivi di carattere generale" assegnati ai Direttori Generali, in quanto concernente gli "*adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali e/o governativi, in considerazione dell'attuale fase commissariale*" e l"*adozione ed attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari*" ;
- di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.
- di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie regionali, al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coord.to del S.S.R., all'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario, a So.Re.Sa. S.p.A. ed al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA



Cronoprogramma degli interventi volti al rispetto della normativa sui tempi di pagamento

***allegato al Programma 10
dei Programmi Operativi 2016-18 approvati con DCA n. 14/2017***

pagamenti e tempi di pagamento". Esso si articola in due interventi: (i) piano dei pagamenti 2016-2018; (ii) riduzione dei tempi di pagamento.

Nella riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 4 aprile 2017, Tavolo e Comitato, nel registrare ancora la presenza di tempi di pagamento superiori ai tempi indicati dalla legge, seppur in miglioramento, hanno invitato la struttura commissariale ad attivarsi affinché vi sia il conseguimento del rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento. In particolare, la struttura commissariale è stata incaricata di predisporre, quale allegato al Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-2018, un cronoprogramma di interventi volti al raggiungimento del rispetto della direttiva europea in materia di tempi di pagamento.

Prima di procedere con la disamina delle principali azioni operative intraprese e da intraprendere, è opportuno fornire un aggiornamento rispetto ai dati riportati nel Programma 10 dei Programmi Operativi 2016-2018. In quella sede, era stata presa in considerazione la debitoria verso fornitori al 31.12.2014, pari a complessivi 3,1 mld di euro. Al 31.12.2016, la stessa debitoria si è ridotta a 2,2 mld di euro, un importo ormai prossimo all'obiettivo posto nel Programma 10 di ridurre l'indebitamento commerciale a livello di singolo Ente del SSR e consolidato ad un livello inferiore o al massimo pari al 25% degli acquisti annui.

Il progressivo miglioramento nella gestione della debitoria commerciale e nella tempestività dei pagamenti si osserva anche mediante l'analisi dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2017, soprattutto se suddiviso rispetto all'anzianità della debitoria commerciale e se confrontato con lo stesso indicatore dell'anno 2016 (si veda la tabella seguente).

Enti	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Di cui tempi di pagamento su debito corrente	Di cui tempi di pagamento su debito pregresso	Enti	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Di cui tempi di pagamento su debito corrente	Di cui tempi di pagamento su debito pregresso
000_GSA	-5	-5	-	000_GSA	-9	-9	-
201_ASL AVELLINO	33	-13	192	201_ASL AVELLINO	23	-14	197
202_ASL BENEVENTO	17	-18	145	202_ASL BENEVENTO	34	-6	140
203_ASL CASERTA	11	-3	96	203_ASL CASERTA	43	21	99
204_ASL NAPOLI 1 CENTRO	192	40	590	204_ASL NAPOLI 1 CENTRO	127	20	547
205_ASL NAPOLI 2 NORD	54	9	178	205_ASL NAPOLI 2 NORD	97	36	223
206_ASL NAPOLI 3 SUD	80	29	284	206_ASL NAPOLI 3 SUD	83	nd	nd
207_ASL SALERNO	74	-23	394	207_ASL SALERNO	143	-15	596
901_AO CARDARELLI	105	19	261	901_AO CARDARELLI	162	36	285
902_AO SANTOBONO-PAUSILLIPON	6	-31	164	902_AO SANTOBONO-PAUSILLIPON	33	19	85
903_AO DEI COLLI	31	0	125	903_AO DEI COLLI	54	13	167
904_AOU RUGGI	18	4	36	904_AOU RUGGI	82	37	177
905_AO MOSCATI	16	6	58	905_AO MOSCATI	57	28	78
906_AO RUMMO	98	6	303	906_AO RUMMO	157	66	231
907_AO SAN SEBASTIANO	55	25	175	907_AO SAN SEBASTIANO	24	-1	76
908_AOU VANVITELLI	120	29	265	908_AOU VANVITELLI	39	11	72
909_AOU FEDERICO II	11	-25	177	909_AOU FEDERICO II	16	-10	157
910_IRCCS PASCALE	27	2	119	910_IRCCS PASCALE	80	nd	nd

Dalla tabella sopra riportata emerge chiaramente l'effetto sull'indicatore dei pagamenti della debitoria pregressa ancora in essere, mentre sui pagamenti correnti i giorni di ritardo sono piuttosto contenuti e/o in alcuni casi negativi, rappresentativi di un'elevata tempestività/una rinnovata virtuosità delle Aziende nei pagamenti correnti.

Tale circostanza consente di trarre le seguenti conclusioni:

- da un lato, tranne alcune Aziende Sanitarie che devono ancora recuperare ritardi nei pagamenti dei debiti correnti (le quali dovranno comunque allinearsi, sempre con riferimento ai debiti correnti, ai tempi previsti dalla normativa europea entro il 30.06.2018), è possibile confermare per molte Aziende Sanitarie il raggiungimento dell'obiettivo, già fissato nel Programma 10, di ricondurre i tempi di pagamento nel limite di 60 giorni previsto dalla legislazione vigente, con azzeramento

commerciale corrente;

- b) dall'altro, consente di prendere atto che, rispetto alla debitoria pregressa (*ante* 31.12.2017), occorre intervenire con azioni di "smaltimento" mirate che non possono prescindere dalla constatazione che buona parte di quella debitoria è oramai oggetto di contenziosi giudiziari di vario ordine e genere, che è opportuno provare a definire quanto più è possibile in via transattiva entro l'anno 2018.

Di seguito si delineano brevemente le principali azioni, peraltro tutte già ampiamente avviate, volte al superamento delle residue criticità, con l'indicazione dei tempi previsti per la loro ultimazione.

Percentuale di utilizzo piattaforma PCC

A seguito di interventi mirati, sulle aziende sanitarie in maggiore difficoltà, e preve esplicitate istruzioni impartite alle direzioni strategiche aziendali, sono state verificate (ed implementate ove necessario) le modalità di trasmissione dei dati. Tale attività sta producendo tangibili risultati. Si osservino i dati relativi al periodo 01.01.2017-31.12.2017 presenti sulla Piattaforma Crediti Certificati (PCC), come estratti al 27.02.2018.

Amministrazione IPA	% pagamenti	No. Fatture	No. Fatture movimentate	% Fatture movimentate	Importo totale fatture	Importo pagato	Importo certificato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato
A.o.u. - "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" (AO_SGDRA)	90%	27.097	26.923	99%	109.519.450	86.411.995	0	34	-25
Azienda Ospedaliera Dei Colli (AODC_063)	87%	25.145	24.940	99%	163.526.473	124.899.066	0	35	-24
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli (AORN_063)	64%	20.347	17.550	86%	179.275.871	100.616.365	0	136	76
Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento (AO_GRUM)	95%	13.194	13.105	99%	46.017.556	38.879.693	0	77	16
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino (AO_SGMA)	95%	14.481	14.290	99%	100.865.694	85.193.549	0	16	-50
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (AOSA_061)	80%	10.458	10.363	99%	71.790.970	49.777.814	0	83	24
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon (AOSP_063)	91%	9.852	9.744	99%	40.526.210	31.884.806	0	31	-29
Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi della Campania	90%	10.857	9.298	86%	87.687.087	71.381.411	0	120	60
Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli (AOUF2NA)	92%	23.186	22.992	99%	156.145.754	127.109.367	0	47	-13
Azienda Sanitaria Locale Avellino (ASL_AV)	67%	35.482	35.345	100%	294.464.385	188.321.340	0	78	20
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 (ASL1_BN)	65%	25.281	22.789	90%	168.039.456	106.524.568	0	60	-6
Azienda Sanitaria Locale Caserta (AS_CE)	64%	84.352	82.437	98%	553.990.224	334.507.777	0	70	9
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud (ASL_NA3S)	86%	91.751	89.975	98%	640.349.263	533.067.635	0	60	1
Azienda Sanitaria Locale di Salerno (ASL_SA)	85%	139.813	137.024	98%	691.205.041	551.507.790	0	40	-15
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (A1_NA)	57%	105.157	79.095	75%	794.934.425	428.094.811	0	88	28
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (ASL_NA2N)	81%	83.102	81.794	98%	875.390.000	678.649.274	0	83	25
Ircs Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Pascale (IINTF_0)	86%	10.397	10.249	99%	73.497.704	55.421.000	0	56	-3
TOTALE AZIENDE SANITARIE	76%	729.952	687.913	94%	5.047.225.562	3.592.248.261	0	67	8

L'obiettivo assegnato ai DG è di raggiungere, entro il 30.06.2018, il 100% delle fatture movimentate in ciascuna azienda.

Rafforzamento delle strutture amministrative e contabili deputate all'esecuzione di procedure di pagamento

Già con nota del 12 giugno 2017, a firma del DG Salute, sono state impartite indicazioni alle direzioni strategiche aziendali, in ordine alla velocizzazione dei processi di liquidazione al fine di consentire un più efficace e rapido utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Con nota prot. 2017-0019870 del 21/07/2017, a firma del Commissario ad acta, è stato richiesto alle aziende sanitarie di rendicontare lo stock di debitoria pregressa alla data del 31.12.2016, stratificata per anno di formazione.

Tale azione ha rappresentato un presupposto del Decreto dirigenziale n. 150 del 09.08.2017 (poi modificato ed integrato dai DD 206/2017 e DD 312/2017), a firma del DG Salute, "Piano di estinzione dei debiti pregressi

”, con il quale So.Re.Sa. è stata incaricata di supportare le attività di liquidazione del Piano volto alla estinzione dei debiti delle aziende sanitarie al 31.12.2017 ed alla riduzione dei tempi di pagamento attraverso la predisposizione di una piattaforma informatica di riconciliazione delle poste, assegnando ai Direttori Generali delle aziende sanitarie l’obiettivo di definire accordi transattivi, con il coordinamento della Struttura Commissariale ed il supporto di Soresa per la chiusura dei debiti iscritti nei bilanci aziendali a tutto il 31.12.2017 e non ancora liquidati e pagati.

Le Aziende Sanitarie sono invitate ad ultimare le operazioni di estinzione della debitoria pregressa, sempre che siano giuridicamente riconoscibili, entro:

- il 30.04.2018, per quanto riguarda le partite debitorie vantate da fornitori di beni e servizi;
- il 30.09.2018, per quanto riguarda le partite debitorie vantate da erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie.

Con nota prot. 2017-0020787 del 01/08/2017, sempre a firma del Commissario ad acta, è stato inoltre ribadito alle direzioni strategiche aziendali l’obbligo per i responsabili dei centri di spesa aziendali di procedere in tempo reale, e comunque entro 24 ore dall’arrivo dei beni o dall’erogazione dei servizi, alla certificazione della rispondenza degli stessi con gli ordinativi di fornitura, al fine di non pregiudicare la tempestività dei processi di pagamento. Alla DG Salute ed a Soresa è stato affidato il compito di monitorare l’effettivo e concreto adempimento da parte delle aziende, pena l’avvio di processi di accertamento delle responsabilità in capo ai singoli dirigenti.

Con tale disposizione si è, quindi, intervenuti sulla fattispecie che più di altre ha sino ad oggi determinato notevoli ritardi nelle procedure di liquidazione e di conseguente pagamento.

Alle aziende sanitarie è stato inoltre richiesto, sempre con nota a firma della DG Salute, di voler fornire gli elenchi analitici di tutti i contratti in essere di forniture di beni e servizi, al fine di facilitare la preparazione del cd. Fascicolo Elettronico di Liquidazione.

Al riguardo, poi, si fa presente che in data 11 ottobre 2017 è stato stipulato tra la Regione e l’R.T.I. aggiudicatario il contratto della durata di 36 mesi per l’affidamento dei servizi di consulenza direzionale ed operativa in favore della Regione Campania e delle AA.SS.LL./AA.OO. del suo territorio, previsti dall’accordo di programma sottoscritto il 30/03/2015 tra il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania, in attuazione dell’art. 79, comma sexies lett. c) della Legge 133/2008 e dell’art. 2, comma 70, della Legge 191/2009. Uno dei punti qualificanti dell’intervento è il completamento della installazione del sistema informatico contabile centralizzato SIAC presso le 17 aziende sanitarie regionali + la GSA. Tale sistema consente la gestione del fascicolo elettronico di liquidazione totalmente dematerializzato. Il SIAC è già operativo presso quattro aziende (ASL Napoli 1 Centro e Caserta; A.O. Cardarelli e AOU Vanvitelli). E’ in corso l’estensione del SIAC ad altre quattro aziende sanitarie entro il 2018: A.O. dei Colli, Santobono, Rummo, e AOU Federico II, e il completamento per le rimanenti aziende sanitarie e per la GSA tra gennaio e maggio del 2019.

Inoltre, la Regione Campania è capofila nel PON Governance con la Regione Emilia Romagna per il riuso del “**NoTICe**” (Nodo Telematico Interscambio Comune). Con Delibera di Giunta Regionale n. 287/2015 la Regione Emilia Romagna ha stabilito che le Aziende sanitarie emettano e ricevano in formato elettronico, su standard PEPPOL, non solo le fatture, ma anche ordini e DDT (documento di trasporto). Il progetto implementa una soluzione interoperabile di scambio in xml UBL-PEPPOL attraverso la rete europea di Access Point PEPPOL. Nell’ambito del progetto PON-GOVERNANCE Capacità Istituzionale 2014-2020 sarà, dunque, attivato in Regione Campania il canale di trasmissione di ordini e DDT in formato elettronico PEPPOL nell’ambito del SIAC.

Documenti di Trasporto (DDT) in formato digitale PEPPOL e la realizzazione delle integrazioni con il sistema SIAC, la gestione totalmente digitale di ordini, DDT e fatture elettroniche sarà disponibile per tutti gli enti del SSR della Campania e per So.Re.Sa., realizzando così il cd. Fascicolo Elettronico di Liquidazione regionale.

L'effetto congiunto dell'introduzione del SIAC e del Fascicolo Elettronico di Liquidazione non potrà che tramutarsi in un efficientamento definitivo del ciclo passivo e dei tempi di pagamento della Regione Campania, che sarà propedeutico al percorso per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie.

Ordinato trasferimento delle risorse agli enti del SSR anche modulando le esigenze di liquidità degli stessi in corso d'anno

In merito al tempestivo trasferimento alle AA.SS. in corso d'anno delle risorse provenienti dal finanziamento statale del SSR, il Commissario ad acta, il Direttore Generale della Salute e il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. procedono a frequenti incontri con tutti i Direttori Generali per monitorare le azioni in corso riguardo ai tempi di pagamento e all'estinzione della residua debitoria pregressa, rilevando eventuali maggiori fabbisogni di liquidità.

Rafforzamento delle procedure preposte all'invio della documentazione inerente la verifica annuale degli adempimenti al fine di non ritardare l'accesso alle quote premiali del finanziamento condizionate alla positiva verifica degli adempimenti regionali

Infine, con DCA n. 36/2017 il Commissario ad acta ha rafforzato la Struttura Commissariale, assegnando specifiche risorse professionali a fronte di ogni acta e ferme restando le competenze istituzionali della Direzione Generale per la Tutela della Salute e di tutte le Unità Organizzative di cui si compone.

Il rafforzamento della Struttura Commissariale ed il continuo monitoraggio, insieme ai Direttori Generali, di tutti gli acta e delle azioni per il miglioramento dei LEA, consentirà nei prossimi mesi di ottenere in tempi nettamente più brevi che in passato l'accesso alle quote premiali del finanziamento condizionate alla positiva verifica degli adempimenti regionali.



Indicazioni operative in merito al piano di estinzione dei debiti pregressi del S.S.R.

Con il DD 150/2017 (poi modificato ed integrato dai DD 206/2017 e DD 312/2017) la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha predisposto un Piano di estinzione dei debiti pregressi delle Aziende Sanitarie, incaricando la So.Re.Sa. S.p.A. di istituire apposita piattaforma informatica per la gestione dei flussi informativi provenienti, da un lato, dai creditori del SSR (ai quali è stato chiesto di inserire sulla piattaforma le proprie pretese creditorie) e, dall'altro, dalle Aziende Sanitarie (le quali possono utilizzare la medesima piattaforma per indicare lo stato di liquidabilità o meno delle singole pretese creditorie).

In via convenzionale, la debitoria pregressa è stata considerata quella maturata a tutto il 31.12.2017.

L'operazione avviata risponde a plurime finalità:

- ricognizione puntuale della debitoria del SSR, nell'ambito di più generali azioni di sistemazioni contabili aventi ad oggetto partite patrimoniali (copertura delle perdite pregresse residue; smaltimento delle carte contabili accumulate negli anni pregressi in talune aziende sanitarie; due diligence del fondo rischi; circolarizzazione delle partite creditorie e debitorie, nella prospettiva di una prossima certificabilità dei bilanci sanitari; passaggio al Sistema Informativo Amministrativo Contabile basato sul ERP SAP);
- deflazione del contenzioso, con riflessi positivi in termini di oneri accessori (interessi e spese) risparmiati e con conseguente utilizzo/rilascio del fondo rischi;
- miglioramento della performance del SSR, in termini di rispetto della normativa di riferimento sui tempi di pagamento.

I soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- le Aziende Sanitarie, sulle quali ricade l'ineludibile onere di accertare la liquidabilità o meno delle pretese creditorie iscritte sulla piattaforma informatica, verificando altresì la praticabilità in concreto di ipotesi transattive, laddove ritenute legittime e convenienti dal punto di vista economico;
- la Direzione Generale per la Tutela della Salute e la So.Re.Sa. S.p.A., le quali assistono e supportano le Aziende Sanitarie nell'esecuzione del predetto Piano di estinzione dei debiti pregressi, rilasciando – laddove se ne ravvisasse la necessità – apposite linee guida di carattere giuridico-economico finalizzate ad omogeneizzare i comportamenti delle diverse Aziende Sanitarie rispetto a situazioni simili e mettendo, altresì, a disposizione specifiche risorse finanziarie per il pagamento anche centralizzato, per il tramite della So.Re.Sa. S.p.A., delle partite debitorie pregresse sempre se ritenute liquidabili dalle Aziende Sanitarie.

Il 28 febbraio u.s. sono scaduti gli ultimi termini per il caricamento sulla piattaforma informatica delle pretese creditorie da parte dei creditori del SSR.

Dal punto di vista operativo, per le azioni concrete da porre in essere, conviene distinguere le pretese creditorie avanzate dai fornitori di beni e servizi, da quelle vantate dagli erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie.

Partite debitorie vantate da fornitori di beni e servizi

Rispetto alle partite inserite in piattaforma da fornitori di beni e servizi, le Aziende Sanitarie devono, in via preliminare, attestare:

- a) le partite che sono già presenti nella contabilità aziendale;
- b) le partite che non risultano presenti nella contabilità aziendale, con la precisazione se, a fronte delle stesse, sono stati o meno accantonati appositi fondi rischi censiti nell'applicativo LegalApp;

dai rispettivi titolari.

Le partite rientranti *sub a)* meritano la priorità assoluta nelle operazioni di estinzione della debitoria pregressa, se del caso previa apposite transazioni con i creditori, essendo già presenti in bilancio e non essendo state già liquidate per motivazioni di vario genere, spesso però difficilmente opponibili ai fornitori.

Solo dopo aver smaltito, laddove possibile e legittimo, le partite *sub a)*, è possibile procedere con l'analisi delle partite rientranti *sub b)*, procedendo eventualmente a stipulare transazioni con le controparti, comunque mantenendosi all'interno degli importi accantonati a fondo rischi nelle apposite sottocategorie: "contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti"; "contenzioso per ritardato/mancato pagamento"; "altro contenzioso".

Rispetto alle partite *sub c)*, occorre infine verificare l'effettiva ed attuale sussistenza del debito: se molto risalenti nel tempo, tali partite potrebbero, infatti, riferirsi a debiti già definiti in qualche modo e presenti ancora in bilancio per errore. Laddove, invece, si trattasse di partite debitorie più recenti, vorrebbe dire che i titolari del credito non hanno inteso aderire alla piattaforma So.Re.Sa., in quanto ritengono la propria partita creditoria non incagliata, oppure mirano al recupero esclusivamente per via giudiziaria del proprio credito. Anche in questi casi, occorre attivare ogni utile azione per deflazionare il contenzioso, minimizzando l'impatto sul bilancio di spese legali ed interessi.

Particolare attenzione deve essere prestata al fenomeno delle cessioni del credito a terzi soggetti (intermediari finanziari di vario genere), onde evitare di transigere con soggetti che non sono più i titolari effettivi del credito.

Ultima annotazione merita di essere fatta a proposito della PCC: se la partita oggetto di definizione transattiva è presente sulla PCC, all'atto del pagamento è necessario intervenire sulla stessa PCC, in modo da adeguare le scadenze di pagamento delle originarie fatture alle nuove scadenze stabilite nell'atto.

Partite debitorie vantate da erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie

Rispetto alle partite inserite in piattaforma da erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie, le Aziende Sanitarie devono, in via preliminare, attestare:

- a) le partite che sono già presenti nella contabilità aziendale, con la distinzione tra quelle a fronte delle quali vi sono note di credito da ricevere e quelle per le quali vi è semplicemente la sola partita debitoria in bilancio;
- b) le partite che non risultano presenti nella contabilità aziendale, con la precisazione se, a fronte delle stesse, sono stati o meno accantonati appositi fondi rischi censiti nell'applicativo LegalApp;
- c) le partite residue presenti nella contabilità aziendale, ma non inserite nella piattaforma informatica dai rispettivi titolari.

Sempre in via preliminare, è molto importante che le Aziende Sanitarie suddividano le partite iscritte in piattaforma nelle seguenti categorie, coincidenti con la specifica articolazione del fondo rischi in LegalApp, avendo cura di distinguere anche le rispettive annualità di competenza:

A.1 Tetti di spesa
A.2 Tetti di spesa (ospedali religiosi)
A.3 Tariffe riabilitazione ex art. 26
A.4 Tariffe ospedalità (case di cura private)
A.5 Tariffe ospedalità (ospedali religiosi)
A.6 Tariffe specialistica, ecc.
A.7 Contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati

Sulla base di tale segmentazione, potranno essere svolti approfondimenti congiunti Aziende Sanitarie / Direzione Generale per la Tutela della Salute / Avvocatura Regionale (e, se del caso, dello Stato) per l'eventuale definizione transattiva delle rispettive partite debitorie.

Nella suddivisione delle partite creditorie tra le diverse categorie sopra richiamate, è altresì opportuno suddividere le stesse partite tra quelle ancora di titolarità delle strutture accreditate e quelle cedute invece ad intermediari finanziari di vario genere (in questo secondo caso, occorrerà prestare massima attenzione alle cosiddette "società veicolo" o SPV, che di norma agiscono in maniera molto aggressiva per il recupero giudiziario del credito).

Anche per i debiti verso erogatori privati accreditati vale la precedente notazione relativa alla PCC: se la partita oggetto di definizione transattiva è presente sulla PCC, all'atto del pagamento è necessario intervenire sulla stessa PCC, in modo da adeguare le scadenze di pagamento delle originarie fatture alle nuove scadenze stabilite nell'atto transattivo.



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO N. 27 DEL 10.04.2018

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività in regime ambulatoriale per le strutture sanitarie dell'A.S.L. CASERTA. (acta n. LX)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “*Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015 con la quale sono



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 che:

- assegna *“al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix) *corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *“nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare:

- il comma 237-quater, con il quale si dispone che, in relazione all'accredimento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accredimento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
 - il comma 237-quaterdecies, che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferma la competenza delle Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
 - il comma 237-duodecies che disciplina l'attività delle Commissioni Locali e prescrive che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accREDITamento definitivo nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate ovvero, in caso contrario, rigetta l'istanza di accREDITamento;

PREMESSO che

- a. con decreto commissariale (DCA) n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accREDITamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato, inoltre, che l'accREDITamento istituzionale può essere conseguito esclusivamente in caso di esito positivo delle procedure di verifica disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b. con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come modificato ed integrato dai successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state definite: 1) la disciplina per la verifica dei requisiti ulteriori di accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; 2) la check list per la verifica dei requisiti generali per l'accREDITamento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007; 3) la check list per la verifica dei requisiti specifici per l'accREDITamento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007;
- c. con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., contenente la ricognizione delle istanze di accREDITamento istituzionale regolarmente ammesse, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle istanze ammesse in piattaforma al fine di procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- d. con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato;
- e. con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stata effettuata la ricognizione dell'elenco complessivo delle istanze di accREDITamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e l'accertamento in loco dell'effettivo possesso dei requisiti



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

ulteriori richiesti dalla normativa vigente per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie;

- f. a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha modificato i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riapertura della piattaforma informatica;
- g. con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, si è preso atto dell'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, ammesse sulla piattaforma So.Re.Sa.;

RILEVATO che il Direttore Generale dell'ASL CASERTA ha trasmesso gli atti deliberativi n. 1377/2013 e n. 6747/2013 con i quali:

1. ha preso atto delle relazioni finali motivate del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale che certificano:

- a) l'ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale;
- b) il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale;
- c) il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal regolamento n. 1/2007 e ss.mm.ii.;

2. ha attestato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, per i successivi adempimenti di competenza, l'accreditabilità delle seguenti strutture sanitarie con riferimento alle specifiche tipologie di attività:

DENOMINAZIONE	<u>P.IVA</u> C.F.	ISTANZA SORESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	DELIB. ASL
ATHENA S.P.A.	'0026602061 9	ST02424	Via Matese, 42 PIEDIMONTE MATESE	IDEM	1377/1 3
PINETA GRANDE S.R.L.	'0704516121 8	ST03029	Via G. Pergolesi, 1/B - NAPOLI	Via Domitiana, Km 30,00 – Castel Volturno	674/13



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
ATHENA S.P.A.	Recupero e Rieducazione Funzionale - FKT	3
	Diagnostica per Immagini: Radiodiagnostica – TAC - RM	
PINETA GRANDE S.R.L.	Diagnostica per Immagini: Radiodiagnostica – TAC - RM	3

RITENUTO, pertanto, che possa essere disposto l'accreditamento istituzionale definitivo per le suddette strutture in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di **DISPORRE** l'accreditamento istituzionale definitivo delle seguenti strutture sanitarie dell'A.S.L. CASERTA eroganti attività in regime ambulatoriale presso le sedi operative e con le classi di qualità a fianco di ciascuna indicate:

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
ATHENA S.P.A.	Via Matese, 42 Piedimonte Matese	Recupero e Rieducazione Funzionale - FKT	3
		Diagnostica per Immagini:	



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

		Radiodiagnostica – TAC - RM	
PINETA GRANDE S.R.L.	Via Domitiana, Km 30,00 – Castel Volturno	Diagnostica per Immagini: Radiodiagnostica – TAC - RM	3

2. di **STABILIRE**:

a) che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;

b) che l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;

c) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;

d) che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;

e) che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge;

f) che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

3. di **PRECISARE** che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

4. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

5. di **STABILIRE**, altresì, che il presente Decreto potrà subire variazioni in esito a



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

6. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL CASERTA territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate;
7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
8. di **INVIARE** il presente Decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale della Tutela
della Salute e il Coordinamento del S.S.R.
Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)****DECRETO N. 25 DEL 10.04.2018**

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività in regime ambulatoriale di struttura sanitaria dell'A.S.L. SALERNO . (acta n.IX)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”* e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 *“Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 che:

- assegna *“al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell’ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto *ix) corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D’Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *“nell’esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

VISTO l’art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare:

- a. il comma 237-quater, con il quale si dispone che, in relazione all’accredimento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l’accredimento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- b. i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
- c. il comma 237-quaterdecies, che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferma la competenza delle Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accredimento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
 - d. il comma 237-duodecies che disciplina l'attività delle Commissioni Locali e prescrive che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accredimento definitivo nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate ovvero, in caso contrario, rigetta l'istanza di accreditamento;

PREMESSO che

- a. con decreto commissariale (DCA) n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato, inoltre, che l'accredimento istituzionale può essere conseguito esclusivamente in caso di esito positivo delle procedure di verifica disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b. con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come modificato ed integrato dai successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state definite: 1) la disciplina per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; 2) la check list per la verifica dei requisiti generali per l'accredimento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007; 3) la check list per la verifica dei requisiti specifici per l'accredimento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007;
- c. con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle istanze ammesse in piattaforma al fine di procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- d. con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato;
- e. con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stata effettuata la ricognizione dell'elenco complessivo delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e l'accertamento in loco dell'effettivo possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa vigente per l'accredimento istituzionale definitivo



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- delle strutture sanitarie;
- f. a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha modificato i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riapertura della piattaforma informatica;
 - g. con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, si è preso atto dell'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, ammesse sulla piattaforma So.Re.Sa.;

CONSIDERATO che

con delibera n. 295 dell'1.4.2016 il Commissario Straordinario dell'ASL Salerno, nel prendere atto della nuova configurazione aziendale proposta da C.R.T.F. Centro di radiologia e terapia fisica s.r.l., ha disposto che le attività già svolte dalla predetta struttura in provvisorio accreditamento di radiodiagnostica e di recupero e rieducazione funzionale FKT presso l'originaria unica sede di Cava dè Tirreni, Via Atenolfi, 42/46 vengano erogate in regime di accreditamento provvisorio, la prima presso la stessa sede di Via Atenolfi, 42/46, mentre quella di recupero e rieducazione funzionale FKT presso la sede di O. Giordano, già regolarmente autorizzata all'esercizio per tale attività come da deliberazione del Direttore Generale dell' ASL Salerno n. 338 del 14.4.2015.

RILEVATO che il Direttore Generale dell'ASL SALERNO ha trasmesso l' atto deliberativo con il quale:

1. ha preso atto della relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale ed ha certificato:
 - a) l'ammissibilità della struttura alle procedure di accreditamento istituzionale;
 - b) il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale;
 - c) il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal regolamento n.3/2006 e ss.mm.ii.;
2. ha attestato alla Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del SSR, per i successivi adempimenti di competenza, l'accREDITABILITÀ della seguente struttura sanitaria con riferimento alla specifica tipologia di attività :

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DENOMINAZIONE	P.IVA C.F.	ISTANZ A SORES A	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	DELIB. ASL
C.R.T.F. S.R.L.	'021808106 53	ST02525	Via Martiri della Resistenza, 15 Cava dè Tirreni	Via Onofrio Di Giordano, 15 Cava dè Tirreni	153/201 8

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
C.R.T.F. S.R.L.	Recupero e Rieducazione Funzionale - FKT	3

RITENUTO, pertanto, che possa essere disposto l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per la suddetta struttura in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **DISPORRE** l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo della seguente struttura sanitaria dell'A.S.L. SALERNO erogante attività in regime ambulatoriale presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicata:

**Regione Campania****Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
C.R.T.F. S.R.L.	Via Onofrio Di Giordano, 15 Cava dè Tirreni	Recupero e Rieducazione Funzionale - FKT	3

2. di STABILIRE :

- a) che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
- b) che l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
- c) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- d) che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
- e) che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge;
- f) che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima della scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

3. di PRECISARE che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

4. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
5. di **STABILIRE**, altresì che il presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
6. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL SALERNO territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata;
7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.
8. di **INVIARE** il presente Decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del SSR

Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO N. 26 DEL 10.04.2018

OGGETTO: Accreditamento con riserva di verifica della struttura gestita da "A.I.A.S. Sezione di Nola O.N.L.U.S." con sede legale in Cicciano, denominata CLOTILDE HOSPICE con sede in Cicciano, Via Provinciale per Comiziano, snc, C.F.: 92004500630 ricadente nel territorio dell'ASL Napoli 3 Sud (*acta n. ix*).

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 che:

- assegna *“al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell’ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix) *corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D’Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *“nell’esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

PREMESSO, che:

- a. con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d’uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l’accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell’art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b. con DCA n. 72 del 21.12.2017 è stata approvata la disciplina delle modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell’attività e dei risultati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 1/2007 per le strutture territoriali di assistenza ai malati terminali (hospice) e strutture



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- territoriali per persone in stato vegetativo, di minima coscienza e di bassa responsabilità in speciali unità di accoglienza permanente (SUAP);
- c. che entro il termine previsto dal DCA n. 72/2017 è pervenuta l'istanza, assunta al protocollo della Regione Campania al n.0022449 del 17.01.2018, prodotta dalla struttura sanitaria "A.I.A.S. Sezione di Nola o.n.i.u.s." con sede legale in Cicciano, con riferimento alla struttura denominata CLOTILDE HOSPICE con sede in Cicciano, Via Provinciale per Comiziano snc, di accreditamento istituzionale, con riserva di verifica dell'attività e dei risultati, come Centro residenziale di cure palliative (Hospice) per 30 posti letto;
 - d. che la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha trasmesso all'A.S.L. Napoli 3 Sud la predetta istanza per le successive verifiche sulle certificazioni e gli atti di notorietà in essa richiamati, nonché per la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento istituzionale ;

CONSIDERATO che:

- a. con deliberazione n. 209 del 2/3/2018, il Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato di aver verificato, con esito positivo, per la struttura sanitaria "A.I.A.S. Sezione di Nola o.n.i.u.s." con sede legale in Cicciano, e con riferimento alla struttura denominata CLOTILDE HOSPICE con sede in Cicciano, Via Provinciale per Comiziano, snc quanto dichiarato nelle certificazioni e negli atti di notorietà previsti dal punto 5 dell'allegato al DCA 72/2017, ed ha attestato, altresì, il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla L.R.C. n. 23 del 14.12.2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quelli stabiliti dal comma 237 sexies, nonché dei requisiti ulteriori previsti dall'art.5 del Regolamento del Consiglio Regionale n. 1/2007 per l' "Accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati", delle prestazioni erogate in regime residenziale come *Centro residenziale di cure palliative - Hospice per adulti* - per 3 (tre) moduli da 10 (dieci) posti letto, per complessivi 30 (trenta) posti letto, con l'identificazione dei Requisiti Specifici 100%;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **DISPORRE** l'accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell'attività e dei risultati ai sensi del DCA 72/2017 e dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio Regionale n. 1/2007 della struttura sanitaria "A.I.A.S. Sezione di Nola o.n.i.u.s." con sede legale in Cicciano, per la struttura denominata CLOTILDE HOSPICE con sede in Cicciano, Via



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

Provinciale per Comiziano, snc, C.F.:92004500630, per l'attività relativa all'erogazione di prestazioni in regime residenziale come *Centro residenziale di cure palliative - Hospice per adulti* - per 3 (tre) moduli da 10 (dieci) posti letto, per complessivi 30 (trenta) posti letto, con l'identificazione dei Requisiti Specifici 100%;

2. di **STABILIRE**:

- a. che l'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha la durata di 15 (quindici) mesi. La ASL effettua le verifiche stabilite nell'allegato al DCA n. 72/2017 secondo le scadenze previste ai punti 11b) e 11c). Entro il quindicesimo mese dalla data di concessione dell'attestato di accREDITAMENTO deve essere conclusa, da parte dell'ASL, la verifica del possesso dei requisiti ulteriori e dell'attività svolta dalla struttura, nonché dei risultati conseguiti secondo le procedure disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio Regionale n. 1/2007. Entro lo stesso termine il Direttore Generale dell'ASL deve, altresì, attestare l'eventuale possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni previste per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale ed inviare la delibera adottata alla Direzione Generale per la Tutela della Salute per la predisposizione dei provvedimenti consequenziali;
- b. che l'accREDITAMENTO è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale, che al lordo dei posti letto accREDITATI anche con il presente provvedimento, risulta essere il seguente:

ASL	Fabbisogno Hospice DCA 14/2017	PL Pubblici	PL autorizzati	di cui accreditati	Residuo fabbisogno
NA3	54	12	40	30	2

- c. che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
 - d. che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale;
3. di **PRECISARE** che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;
4. di **FAR CARICO** alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud di richiedere tempestivamente alla DG Tutela Salute, ai fini della tracciabilità dei flussi informativi

Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

nazionali e regionali, il codice identificativo NSIS, corrispondente a n. 30 posti letto Hospice per la struttura "A.I.A.S. Sezione di Nola O.N.L.U.S." con sede legale in Cicciano, denominata CLOTILDE HOSPICE C.F.: 92004500630, precisando che il relativo rilascio ha come unica ed esclusiva finalità l'identificazione della struttura e della tipologia di attività accreditata;

5. di **DISPORRE** che la Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud provveda alla corretta alimentazione del flusso ministeriale Hospice ex D.M. 12/6/2012 per la struttura in parola;
6. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
7. di **STABILIRE**, altresì, che il presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta.
8. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL Napoli 3 SUD territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata.
9. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.
10. di **INVIARE** il presente Decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale per quanto di competenza, ed al B.U.R.C. per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA